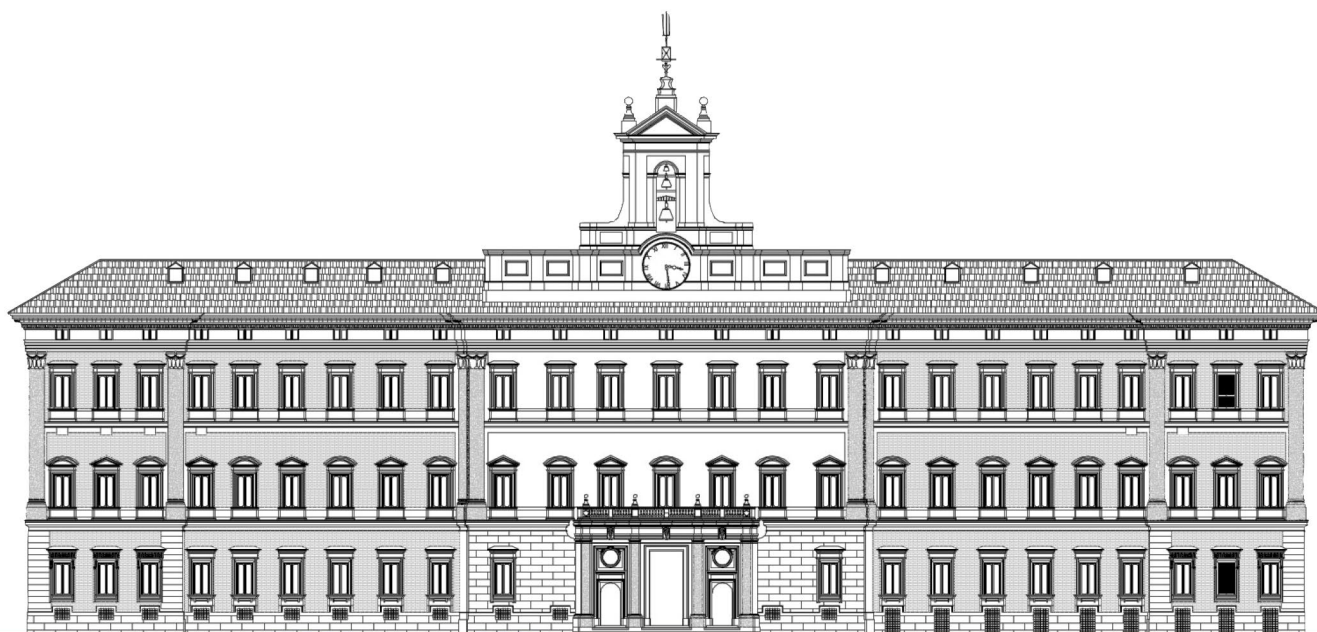




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 3045-A

Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi
connessi alla ulteriore crisi dei mercati internazionali e
disposizioni in materia di ILVA S.p.A. in amministrazione
straordinaria

(Conversione in legge del DL 27 luglio 2026, n. 133)

N. 517 – 14 Settembre 2026



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 3045-A

Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi
connessi alla ulteriore crisi dei mercati internazionali e
disposizioni in materia di ILVA S.p.A. in amministrazione
straordinaria

(Conversione in legge del DL 27 luglio 2026, n. 133)

N. 517 – 14 settembre 2026

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	- 4 -
ARTICOLO 1, COMMI DA 1 A 3	- 4 -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCISA SUL GASOLIO USATO COME CARBURANTE	- 4 -
ARTICOLO 1, COMMI 4 E 5	- 21 -
PROROGA DEL CREDITO D'IMPOSTA IN FAVORE DELL'AUTOTRASPORTO.....	- 21 -
ARTICOLO 2	- 26 -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ILVA S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA DI CESSIONE DEL COMPENDIO AZIENDALE	- 26 -
ARTICOLO 2-BIS E 3-BIS, COMMA 1.....	- 31 -
VERSAMENTO ANTICIPATO DI SOMME COMMISURATE ALLE RITENUTE SU UTILI DELIBERATI DA GRANDI GRUPPI ENERGETICI.....	- 31 -
ARTICOLO 2-TER E 3-BIS, COMMA 2	- 40 -
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FISCALE.....	- 40 -
ARTICOLO 3	- 44 -
DISPOSIZIONI FINANZIARIE.....	- 44 -
ALLEGATO 1	- 58 -
INTERVENTI NORMATIVI IN MATERIA DI PREZZI PETROLIFERI NEL CORSO DEL 2026	- 58 -
ALLEGATO 2	- 61 -
TABELLE RIEPILOGATIVE DEGLI INTERVENTI NORMATIVI SUI PREZZI PETROLIFERI NEL CORSO DEL 2026	- 61 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	3045-A
Titolo:	Conversione in legge del decreto-legge 27 luglio 2026, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alla ulteriore crisi dei mercati internazionali e disposizioni in materia di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato:	no
Relazione tecnica (RT):	presente
Relatore per la Commissione di merito:	Osnato (FDI)
Commissione competente:	VI (Finanze)

PREMESSA

Il disegno di legge dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 133 del 2026 (Atto Camera 3045), recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alla ulteriore crisi dei mercati internazionali e disposizioni in materia di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria.

Il testo iniziale del provvedimento è corredato di relazione tecnica a cui è allegato il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

Il provvedimento è stato assegnato in sede referente alla VI Commissione (Finanze) che, nel corso dell'esame, vi ha introdotto modificazioni e integrazioni. In particolare, con l'emendamento 1.24 del Governo, come modificato dal subemendamento 0.1.24.100 del relatore, sono stati inseriti nel provvedimento, con alcune modificazioni, i testi dei decreti-legge n. 139 del 2026 (Atto Camera 3077) e n. 153 del 2026 (Atto Camera 3086)¹, ed è stata contestualmente disposta l'abrogazione dei decreti medesimi, facendone salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi.

L'emendamento 1.24 è corredato di una relazione tecnica a cui non è allegato il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari; il subemendamento 0.1.24.100 del Relatore riferito al medesimo emendamento 1.24, non è invece corredato di relazione tecnica.

¹ Recanti disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali.

Si segnala che sono stati altresì approvati dalla VI Commissione (Finanze) gli emendamenti 2.12 (nuova formulazione) e l'emendamento 2-*bis*.1 del relatore. Anche tali proposte emendative sono prive di relazione tecnica

Si fa presente che al momento della redazione del presente documento è stato approvato il decreto-legge 10 settembre 2026, n. 157 (in corso di conversione presso il Senato – Atto Senato 2029), recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali e di infrastrutture e attività energetiche strategiche, che ha disposto, tra l'altro, per il periodo dall'11 al 17 settembre 2026 la riduzione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante nella stessa misura di 532,90 euro per mille litri, già prevista con gli interventi recati dai provvedimenti in esame. E' disposta inoltre la proroga fino a settembre 2026 del contributo erogato sotto forma di credito di imposta in favore delle imprese operanti nel settore dell'autotrasporto, con conseguente incremento del limite di spesa di 16 milioni di euro per l'anno 2026.

Il provvedimento si trova quindi ora all'esame dell'Assemblea.

Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica riferita al testo originario del presente provvedimento e dalle relazioni tecniche relative ai citati decreti-legge a cui sostanzialmente rinvia la relazione tecnica allegata all'emendamento 1.24 del Governo, nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1, commi da 1 a 3

Disposizioni in materia di accisa sul gasolio usato come carburante

Le norme, modificate nel corso dell'esame in sede referente, intervenendo sulla disciplina allora vigente (*cfr. l'Allegato 1, alle pagine da 58 a 60*), riducono l'aliquota dell'accisa sul gasolio per il periodo dal 30 luglio 2026 al 24 agosto 2026 e dal 27 agosto 2026 al 5 settembre 2026. In particolare, le aliquote di accisa per il gasolio e per i gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e biodiesel sono state rideterminate nelle seguenti misure:

- oli da gas o gasolio usato come carburante: 532,90 euro per 1000 litri (comma 1);
- gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel, immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti: 532,90 euro per 1000 litri (comma 2).

L'intervento delle norme in esame non riguarda le aliquote delle accise degli altri prodotti, che restano fissate come da normativa vigente (Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995).

Agli oneri valutati in 379,6 milioni di euro per l'anno 2026 e in 4,1 milioni di euro per l'anno 2028 si provvede ai sensi dell'articolo 3 del provvedimento in esame (comma 3).

Le norme sopra descritte derivano dalla rifusione nel testo del decreto-legge n. 133 del 2026 (Atto Camera 3045) - attraverso l'approvazione dell'emendamento del Governo 1.24, come modificato dal subemendamento del relatore 0.1.24.100 - di due decreti-legge successivamente intervenuti sulla medesima materia: il decreto-legge n. 139 del 2026 (Atto Camera 3077) e il decreto-legge n. 153 del 2026 (Atto Camera 3086).

Si espongono, di seguito, le norme dei singoli decreti-legge oggetto di esame nel presente documento.

- Le norme di cui al decreto-legge n. 133 del 2026 (articolo 1, commi 1-3) riducono per il periodo dal 30 luglio al 6 agosto 2026 le aliquote di accisa per il gasolio e gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e biodiesel, rideterminandole nelle misure sopra descritte (532,90 euro per 1000 litri). Le norme valutano gli oneri connessi alle riduzioni in esame in 83,8 milioni di euro per l'anno 2026 e in 0,9 milioni di euro per l'anno 2028.
- Le norme di cui al decreto-legge n. 139 del 2026 (articolo 1, commi 1-3) prorogano anche per il periodo dal 7 al 24 agosto 2026 la riduzione delle due aliquote di accisa per il gasolio e gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e biodiesel, già previste nel periodo precedente (dal 30 luglio – 6 agosto 2026), confermando per entrambe la misura di 532,90 euro per 1000 litri. Le norme valutano gli oneri delle predette riduzioni in 190,2 milioni di euro per l'anno 2026 e in 2 milioni per l'anno 2028.
Si rammenta che per il periodo dal 25 al 26 agosto è intervenuto il D.M. 20 agosto 2026 il quale ha disposto la stessa misura di accisa sul gasolio con oneri, pari a 20,8 milioni di euro a valere sulle maggiori entrate IVA sui prodotti energetici riscosse nel mese di luglio 2026. Da ultimo il D.M. 4 settembre 2026 ha rideterminato dal 6 al 10 settembre l'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante nella stessa misura di 532,90 euro per mille litri, con oneri pari a 60,4 milioni di euro a valere sulle maggiori entrate da IVA sui prodotti energetici riscosse nel mese di agosto 2026.
- Le norme di cui al decreto-legge n. 153 del 2026 (articolo 1, commi 1-3) prorogano anche per il periodo dal 27 agosto – 5 settembre 2026 la riduzione delle due aliquote di accisa per il gasolio e gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e biodiesel, già previste nel periodo precedente (dal 7 al 24 agosto 2026), confermando per entrambe la misura di 532,90 euro per 1000 litri. Le norme valutano gli oneri delle predette riduzioni in 105,6 milioni di euro per l'anno 2026 e in 1,2 milioni per l'anno 2028.

Si ricorda altresì che al momento della redazione del presente dossier è stato approvato il decreto-legge 10 settembre 2026, n. 157 (in corso di conversione presso il Senato – Atto Senato 2029), recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali e di infrastrutture e attività energetiche strategiche, che ha disposto, tra l'altro, per il periodo dall'11 al 17

settembre 2026 la riduzione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante nella stessa misura di 532,90 euro per mille litri, già prevista con gli interventi recati dai provvedimenti in esame.

L'emendamento del Governo n. 1.24, che ha modificato tra l'altro l'articolo in esame, **è corredato di relazione tecnica** riferita al complesso delle norme risultanti dalla rifusione nel testo del decreto-legge n. 133 del 2026 (Atto Camera n. 3045) dei due decreti-legge n. 139 del 2026 e n. 153 del 2026. In particolare, la relazione tecnica, con riferimento all'articolo 1, commi da 1 a 3, si limita a precisare che l'emendamento prevede la rifusione nell'Atto Camera 3045 delle disposizioni recate dai decreti-legge 5 agosto 2026 n. 139 e 26 agosto 2026 n. 153, che sono contestualmente abrogati. Detta rifusione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, rispetto a quelli dettagliati nelle relazioni tecniche relative ai citati decreti-legge. A tale relazione tecnica non è allegato il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari derivanti dall'emendamento medesimo.

Di seguito si riportano pertanto i prospetti riepilogativi e il contenuto delle relazioni tecniche riferiti ai seguenti decreti-legge, in relazione a quanto previsto dai commi 1 e 2:

- decreto-legge n. 133 del 2026 (Atto Camera n. 3045);
- decreto-legge n. 139 del 2026 (Atto Camera n. 3077);
- decreto-legge n. 153 del 2026 (Atto Camera n. 3086).

Il **prospetto riepilogativo**, riferito ai commi 1 e 2, dell'articolo 1 del testo originario del decreto-legge n. 133 del 2026 (Atto Camera n. 3045), ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
Minori entrate tributarie												
Rideterminazione aliquote di accisa sul gasolio usato come carburante e alle aliquote applicate ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel dal 30 luglio 2026 al 6 agosto 2026 - accise	73,4				73,4				73,4			
Rideterminazione aliquote di accisa sul gasolio usato come carburante e alle aliquote applicate ai gasoli paraffinici	10,8				10,8				10,8			

ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel dal 30 luglio 2026 al 6 agosto 2026 - IVA												
Rideterminazione aliquote di accisa sul gasolio usato come carburante e alle aliquote applicate ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel dal 30 luglio 2026 al 6 agosto 2026 - IRES			0,7				0,7				0,7	
Rideterminazione aliquote di accisa sul gasolio usato come carburante e alle aliquote applicate ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel dal 30 luglio 2026 al 6 agosto 2026 - IRAP							0,2				0,2	
Maggiori entrate tributarie												
Rideterminazione aliquote di accisa sul gasolio usato come carburante e alle aliquote applicate ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel dal 30 luglio 2026 al 6 agosto 2026 - IRES		1,7					1,7				1,7	
Rideterminazione aliquote di accisa sul gasolio usato come carburante e alle aliquote applicate ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel dal 30 luglio 2026 al 6 agosto 2026 - IRAP							0,4				0,4	
Minori spese correnti												
Rideterminazione aliquote di accisa sul gasolio usato come carburante e alle aliquote applicate ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel dal 30 luglio 2026 al 6 agosto 2026 - IRAP		0,4										

Rideterminazione aliquote di accisa sul gasolio usato come carburante e alle aliquote applicate ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel dal 30 luglio 2026 al 6 agosto 2026 - credito d'imposta	0,4	17,8			0,4	17,8			0,4	17,8		
Maggiori spese correnti												
Rideterminazione aliquote di accisa sul gasolio usato come carburante e alle aliquote applicate ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel dal 30 luglio 2026 al 6 agosto 2026 - IRAP			0,2									

La relazione tecnica, riferita al testo originario del presente decreto-legge n. 133 del 2026, quantifica i seguenti effetti finanziari alla riduzione delle aliquote di accisa sul gasolio a uso carburazione e sull'HVO rideterminandole nella misura pari a 53,29 cent €/litro (532,9 euro/mille litri) per il periodo 30 luglio 2026 e fino al 6 agosto 2026:

	2026	2027	2028
Accise	-73,4	0,0	0,0
IVA	-10,8	0,0	0,0
IRES	0,0	1,7	-0,7
IRAP	0,0	0,4	-0,2
Crediti d'imposta	0,4	17,8	0,0
Totale	-	-	-
	83,8	19,9	-0,9
Effetti su comp. RSS	-4,3	0,1	0,0
Totale al netto	-	-	-
compartecip.	79,5	19,8	-0,9

in milioni di euro

La relazione tecnica illustra il procedimento di stima degli effetti finanziari, per il quale è stato utilizzato il modello accise del Dipartimento delle Finanze.

- I consumi a legislazione vigente sono stati stimati a partire dai consumi rilevati a consuntivo, opportunamente adeguati sulla base dell'andamento dei principali parametri macroeconomici (prezzo del Brent, tasso di cambio, deflatore del PIL). Nella stima si è inoltre tenuto conto di una contenuta elasticità di breve periodo, volta a riflettere una lieve variazione dei consumi in risposta alle variazioni del prezzo alla pompa. I consumi a legislazione vigente aggiornati sulla base degli ultimi dati

disponibili risultano pari a circa 395,3 milioni di litri per il gasolio, con riferimento al solo periodo di applicazione della misura.

- Tali consumi sono stati successivamente adeguati tenendo conto della variazione del prezzo alla pompa derivante dalla riduzione dell'accisa, mediante l'applicazione della medesima elasticità di breve periodo, al fine di stimare i consumi relativi allo scenario proposto, pari a 399,0 milioni di litri per il gasolio, lievemente superiori ai consumi a legislazione vigente, a parità di altre condizioni.
- Applicando ai consumi a legislazione vigente l'aliquota vigente si ottiene un gettito pari a circa 266,0 milioni di euro per il gasolio. Applicando ai consumi dello scenario proposto le aliquote rideterminate dalla disposizione in esame, il gettito stimato, tenuto conto dei necessari arrotondamenti, risulta di circa 212,6 milioni di euro per il gasolio.
- La conseguente variazione di gettito è stimata nella misura di -53,4 milioni di euro.
- A tali importi si aggiunge la perdita di gettito da accisa riconducibile alle agevolazioni previste per il gasolio agricolo e per il gasolio impiegato nei motori fissi. Con riferimento al gasolio impiegato in agricoltura, a legislazione vigente si applica un'aliquota ridotta pari al 22 per cento dell'importo di 617,4 euro per mille litri. Tuttavia, la rideterminazione dell'aliquota ordinaria del gasolio a un livello inferiore rispetto a tale valore comporta che, per il periodo di applicazione della misura, l'aliquota ridotta del 22 per cento si applichi all'aliquota ordinaria come rideterminata, anziché all'importo di 617,4 euro per mille litri.

La relazione tecnica spiega la determinazione dell'aliquota agevolata del gasolio agricolo. L'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 43 del 2025, come sostituito dalla legge di bilancio 2026, prevede che, per il gasolio impiegato in lavori agricoli di cui al numero 5 della tabella A allegata al TUA, non trovino applicazione né la variazione in aumento dell'aliquota di accisa disposta dal decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro dell'economia e delle finanze 14 maggio 2025, né la variazione in aumento della medesima aliquota prevista dal comma 1, lettera b), del medesimo articolo 3. Ne consegue che, in via ordinaria, l'aliquota agevolata del 22 per cento continua a essere parametrata all'importo di 617,4 euro per mille litri.

- Sono stati inoltre considerati gli effetti finanziari derivanti dall'applicazione dell'aliquota di 532,9 euro per mille litri, in luogo dell'aliquota vigente di 617,4 euro per mille litri, ai carburanti di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 43 del 2025 (gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento - HVO e al biodiesel), con effetti finanziari in termini di accisa stimati in circa -1,6 milioni di euro.
- Nella stima sono inclusi anche gli effetti di cassa derivanti dai crediti d'imposta riconosciuti per il gasolio commerciale, per i taxi, per le ambulanze e per le forze armate, riportati nella voce "crediti d'imposta" della tabella degli effetti complessivi.

In tali fattispecie, la variazione dell'aliquota ordinaria determina un effetto di cassa riconducibile esclusivamente al disallineamento temporale tra il versamento dell'accisa piena al momento del rifornimento e il successivo rimborso della differenza rispetto all'accisa agevolata. Tale effetto si traduce in una variazione negativa di 18,4 milioni di euro nel rigo "accisa" della tabella degli effetti complessivi, compensata da una variazione positiva nel rigo "crediti d'imposta" che, per un importo pari a 0,4 milioni di euro, si realizza nel 2026.

- Gli effetti finanziari in termini di IVA sono stati stimati applicando l'aliquota del 22 per cento alla sola quota di accisa riferibile ai soggetti che non detraggono l'imposta.
- Gli effetti sulle imposte dirette sono stati calcolati assumendo un'aliquota media IRES pari al 16 per cento e un'aliquota media IRAP pari a circa il 4 per cento, applicate alla sola quota di accisa riconducibile alle imprese.

Il **Governo**, nel corso dell'esame al Senato del decreto-legge n. 89 (Atto Senato n. 1912)², ha depositato una Nota nella quale sono stati forniti chiarimenti ai rilevi formulati dalla Commissione Bilancio.

Con riferimento ai dati e alla metodologia impiegata per la stima degli effetti riconducibili alle principali agevolazioni in materia di accisa, la Nota rappresenta che i dati relativi al gasolio agricolo e alla benzina agricola sono ricavati dal Bollettino petrolifero pubblicato dal MASE con riferimento alla medesima mensilità dell'anno precedente, riproporzionati per il numero di giorni di applicazione del provvedimento, tenuto conto che i consumi di tale impiego presentano una componente di stagionalità.

In merito alle forze armate, ambulanze, all'agevolazione per il gasolio commerciale e per i taxi, la Nota precisa che i dati relativi ai consumi sono estratti da banche dati in uso al Dipartimento delle Finanze, ai quali sono state applicate le variazioni di aliquota di accisa così come risultanti dalla normativa vigente e dalla disposizione in esame.

Con riferimento alle agevolazioni che si configurano come rimborsi della differenza tra l'accisa piena e l'accisa agevolata (autotrasporto, ambulanze, forze armate, taxi) tali effetti sono riportati, in termini di minori entrate, nel rigo "accise" della tabella degli effetti finanziari complessivi e in termini di minori esborsi nel rigo "crediti d'imposta". Tali minori entrate trovano compensazione in corrispondenti minori esborsi nell'anno 2026, fatta eccezione per i taxi per i quali i rimborsi avvengono nell'anno successivo. Al fine di stimare gli effetti di cassa di tali agevolazioni il modello accise tiene conto delle tempistiche di fruizione delle agevolazioni come disciplinate dalle norme e dalle disposizioni di prassi specifiche di ciascuna agevolazione. Con riferimento alla quota di consumi riconducibili a imprese, quota che rileva sia ai fini della stima degli effetti in termini di IVA sia ai fini della stima degli effetti in termini di IRES e IRAP, questa è stimata sulla base dei dati derivanti dalle dichiarazioni IVA e presenta quote diverse a seconda del prodotto e dell'uso specifico considerato con riferimento agli impieghi agevolati.

² Seduta del 20 maggio 2026 della 5ª Commissione Bilancio del Senato - Resoconto sommario n. 559 del 20/05/2026.

Il **prospetto riepilogativo**, riferito all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 139 del 2026 (*cf.* Atto Camera n. 3077), ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
Minori entrate tributarie												
Rideterminazione aliquote di accisa sul gasolio usato come carburante e alle aliquote applicate ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel dal 7 al 24 agosto 2026 - accise	166,3				166,3				166,3			
Rideterminazione aliquote di accisa sul gasolio usato come carburante e alle aliquote applicate ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel dal 7 al 24 agosto 2026- IVA	24,2				24,2				24,2			
Rideterminazione aliquote di accisa sul gasolio usato come carburante e alle aliquote applicate ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel dal 7 al 24 agosto 2026 - IRES			1,6				1,6				1,6	
Rideterminazione aliquote di accisa sul gasolio usato come carburante e alle aliquote applicate ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel dal 7 al 24 agosto 2026- IRAP							0,4				0,4	
Maggiori entrate tributarie												
Rideterminazione aliquote di accisa sul gasolio usato come carburante e alle		4,0				4,0				4,0		

aliquote applicate ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel dal 7 al 24 agosto 2026 - IRES												
Rideterminazione aliquote di accisa sul gasolio usato come carburante e alle aliquote applicate ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel dal 7 al 24 agosto 2026 - IRAP						1,1				1,1		
Minori spese correnti												
Rideterminazione aliquote di accisa sul gasolio usato come carburante e alle aliquote applicate ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel dal 7 al 24 agosto 2026- IRAP		1,1										
Rideterminazione aliquote di accisa sul gasolio usato come carburante e alle aliquote applicate ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel dal 7 al 24 agosto 2026- rimborsi	0,3	40,8			0,3	40,8			0,3	40,8		
Maggiori spese correnti												
Rideterminazione aliquote di accisa sul gasolio usato come carburante e alle aliquote applicate ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel dal 7 al 24 agosto 2026- IRAP			1,1									

La **relazione tecnica**, riferita all'articolo 1, commi 1 e 2 del decreto-legge n. 139 del 2026 (*cfr.* Atto Camera n. 3077), espone la metodologia seguita nella stima degli effetti finanziari e riproduce il procedimento della precedente relazione tecnica (*cfr. supra*).

La relazione tecnica espone una tabella riepilogativa degli effetti finanziari relativi alla proroga della riduzione delle accise sui carburanti per il periodo 7 – 24 agosto 2026, che si riporta di seguito:

	2026	2027	2028
Accise	-166,3	0,0	0,0
IVA	-24,2	0,0	0,0
IRES	0,0	4,0	-1,6
IRAP	0,0	1,1	-0,4
Rimborsi	0,3	40,8	0,0
Totale	-190,2	45,9	-2,0
Effetti su comp. RSS	-9,6	0,3	-0,1
Totale al netto compartecip.	-180,6	45,6	-1,9
<i>in milioni di euro</i>			

Si riportano di seguito i dati utilizzati dalla relazione tecnica nella stima degli effetti finanziari relativi alla proroga della riduzione delle accise sui carburanti per il periodo 7 - 24 agosto 2026 previsto dalle norme in esame:

- i consumi a legislazione vigente aggiornati sulla base degli ultimi dati disponibili risultano pari a circa 888,7 milioni di litri per il gasolio con riferimento al solo periodo di applicazione della misura;
- Tali consumi sono stati successivamente adeguati tenendo conto della variazione del prezzo alla pompa derivante dalla riduzione dell'accisa, mediante l'applicazione della medesima elasticità di breve periodo, al fine di stimare i consumi relativi allo scenario proposto, pari a 897 milioni di litri per il gasolio, lievemente superiori ai consumi a legislazione vigente, a parità di altre condizioni.
- Applicando ai consumi dello scenario proposto le aliquote rideterminate dalla disposizione in esame, il gettito stimato, tenuto conto dei necessari arrotondamenti, risulta di circa 478 milioni di euro per il gasolio. La conseguente variazione di gettito è stimata nella misura di -120 milioni di euro;
- la stima della perdita di gettito per il gasolio agricolo e per il gasolio impiegato nei motori fissi. La perdita di gettito riconducibile a tali agevolazioni è stimata prudenzialmente nella misura di -2 milioni di euro per l'agricoltura e di -0,4 milioni di euro per i motori fissi;
- per quanto riguarda i gasoli paraffinici e il biodiesel la relazione tecnica stima in circa -2,5 milioni di euro gli effetti finanziari derivanti dall'applicazione dell'aliquota di 532,9 euro per mille litri, in luogo dell'aliquota vigente di 617,4 euro per mille litri;
- nella stima sono inclusi anche gli effetti di cassa derivanti dai rimborsi riconosciuti per il gasolio commerciale, per i taxi, per le ambulanze e per le forze armate, riportati nella voce "rimborsi" della tabella degli effetti complessivi. Tale effetto si traduce in

una variazione negativa di 41,4 milioni di euro nel rigo “accisa” della tabella degli effetti complessivi, compensata da una variazione positiva nel rigo “rimborsi” che, per un importo pari a 0,3 milioni di euro, si realizza nel 2026, mentre per 40,8 milioni di euro si realizza nell'anno successivo tenendo conto delle tempistiche amministrative per l'erogazione dei rimborsi.

Il **prospetto riepilogativo**, riferito all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 153 del 2026 (*cf.* Atto Camera n. 3086), ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
Minori entrate tributarie												
Rideterminazione aliquote di accisa sul gasolio usato come carburante e alle aliquote applicate ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel - accise	92,3				92,3				92,3			
Rideterminazione aliquote di accisa sul gasolio usato come carburante e alle aliquote applicate ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel - IVA	13,5				13,5				13,5			
Rideterminazione aliquote di accisa sul gasolio usato come carburante e alle aliquote applicate ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel - IRES			1,0				1,0				1,0	
Rideterminazione aliquote di accisa sul gasolio usato come carburante e alle aliquote applicate ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel - IRAP							0,2				0,2	

Maggiori entrate tributarie												
Rideterminazione aliquote di accisa sul gasolio usato come carburante e alle aliquote applicate ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel - IRES		2,2				2,2				2,2		
Rideterminazione aliquote di accisa sul gasolio usato come carburante e alle aliquote applicate ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel - IRAP						0,5				0,5		
Minori spese correnti												
Rideterminazione aliquote di accisa sul gasolio usato come carburante e alle aliquote applicate ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel - IRAP		0,5										
Rideterminazione aliquote di accisa sul gasolio usato come carburante e alle aliquote applicate ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel - rimborsi	0,2	22,7			0,2	22,7			0,2	22,7		
Maggiori spese correnti												
Rideterminazione aliquote di accisa sul gasolio usato come carburante e alle aliquote applicate ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel - IRAP			0,2									

La **relazione tecnica**, riferita all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 153 del 2026 (*cfr.* Atto Camera n. 3086), espone la metodologia seguita nella stima degli effetti finanziari e riproduce il procedimento della precedente relazione tecnica (*cfr. supra*).

La relazione tecnica espone una tabella riepilogativa degli effetti finanziari relativi alla proroga della riduzione delle accise sui carburanti per il periodo 27 agosto – 5 settembre 2026, che si riporta di seguito:

	2026	2027	2028
Accise	-92,3	0,0	0,0
IVA	-13,5	0,0	0,0
IRES	0,0	2,2	-1,0
IRAP	0,0	0,5	-0,2
Rimborsi	0,2	22,7	0,0
Totale	-105,6	25,4	-1,2
Effetti su comp. RSS	-5,4	0,1	-0,1
Totale al netto compartecip.	-100,3	25,3	-1,1

in milioni di euro

Si riportano di seguito i dati utilizzati dalla relazione tecnica nella stima degli effetti finanziari relativi alla proroga della riduzione delle accise sui carburanti per il periodo 7 - 24 agosto 2026 previsto dalle norme in esame:

- i consumi a legislazione vigente aggiornati sulla base degli ultimi dati disponibili risultano pari a circa 492,9 milioni di litri per il gasolio con riferimento al solo periodo di applicazione della misura;
- Tali consumi sono stati successivamente adeguati tenendo conto della variazione del prezzo alla pompa derivante dalla riduzione dell'accisa, mediante l'applicazione della medesima elasticità di breve periodo, al fine di stimare i consumi relativi allo scenario proposto, pari a 497,4 milioni di litri per il gasolio, lievemente superiori ai consumi a legislazione vigente, a parità di altre condizioni.
- Applicando ai consumi dello scenario proposto le aliquote rideterminate dalla disposizione in esame, il gettito stimato, tenuto conto dei necessari arrotondamenti, risulta di circa 265,1 milioni di euro per il gasolio. La conseguente variazione di gettito è stimata nella misura di -66,6 milioni di euro;
- la stima della perdita di gettito per il gasolio agricolo e per il gasolio impiegato nei motori fissi. La perdita di gettito riconducibile a tali agevolazioni è stimata prudenzialmente nella misura di -1,1 milioni di euro per l'agricoltura e di -0,2 milioni di euro per i motori fissi;
- per quanto riguarda i gasoli paraffinici e il biodiesel la relazione tecnica stima in circa -1,4 milioni di euro gli effetti finanziari derivanti dall'applicazione dell'aliquota di 532,9 euro per mille litri, in luogo dell'aliquota vigente di 617,4 euro per mille litri;
- nella stima sono inclusi anche gli effetti di cassa derivanti dai rimborsi riconosciuti per il gasolio commerciale, per i taxi, per le ambulanze e per le forze armate, riportati nella voce "rimborsi" della tabella degli effetti complessivi. Tale effetto si traduce in una variazione negativa di 23 milioni di euro nel rigo "accisa" della tabella degli effetti

complessivi, compensata da una variazione positiva nel rigo “rimborsi” che, per un importo pari a 0,2 milioni di euro, si realizza nel 2026, mentre per 22,7 milioni di euro si realizza nell'anno successivo tenendo conto delle tempistiche amministrative per l'erogazione dei rimborsi.

Tenuto conto degli effetti finanziari complessivamente derivanti dai tre citati decreti-legge, si riporta di seguito una tabella riepilogativa degli effetti finanziari del nuovo testo dell'articolo 1, commi da 1 a 3, del decreto-legge 133 del 2026, come risultante dall'approvazione dell'emendamento del Governo n. 1.24 e del relativo subemendamento 0.1.24.100 del relatore. La tabella espone la somma dei valori dei tre prospetti riportati nelle relazioni tecniche riferite ai singoli decreti-legge.

	<i>(milioni di euro)</i>		
	2026	2027	2028
Accise	-332,0	0,0	0,0
IVA	-48,5	0,0	0,0
IRES	0,0	7,9	-3,3
IRAP	0,0	2,0	-0,8
Rimborsi/Crediti di imposta	0,9	81,3	0,0
Totale	-379,6	91,2	-4,1
Effetti su comp. RSS	-19,3	0,5	-0,2
Totale al netto compartecip.	-360,4	90,7	-3,9

Elaborazione del Servizio Bilancio dello Stato sulla base dei dati riportati nelle relazioni tecniche riferite ai tre provvedimenti: decreti-legge n. 133 (C 3045), n. 139 (C 3077) e n. 153 (C 3086).

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame riducono l'aliquota dell'accisa sul gasolio per il periodo dal 30 luglio 2026 al 24 agosto 2026 e dal 27 agosto 2026 al 5 settembre 2026 (commi 1 e 2).

Agli oneri valutati in 379,6 milioni di euro per l'anno 2026 e in 4,1 milioni di euro per l'anno 2028 si provvede ai sensi dell'articolo 3 del provvedimento in esame (*cfr. infra*) [comma 3].

Le norme sopra descritte derivano dalla rifusione nel testo dell'articolo 1, commi 1-3, del decreto-legge n. 133 del 2026 (Atto Camera n. 3045) di due decreti-legge successivi intervenuti sulla medesima materia (*cfr.* emendamento del Governo n. 1.24 approvato nel corso dell'esame in sede referente): decreto-legge n. 139 del 2026 (Atto Camera n. 3077) e decreto-legge n. 153 del 2026 (Atto Camera n. 3086).

In particolare, la riduzione riguarda le aliquote di accisa per il gasolio e gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e biodiesel, rideterminandole nelle seguenti misure:

- oli da gas o gasolio usato come carburante: 532,90 euro per 1000 litri (comma 1);

- gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel, immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti: 532,90 euro per 1000 litri (comma 2).

Le norme in esame non intervengono sulle aliquote delle accise degli altri prodotti, che restano fissate come da normativa vigente (Allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995).

Con riferimento ai singoli provvedimenti si rammenta che alle riduzioni sopra descritte sono ascritti i seguenti oneri:

- per il periodo dal 30 luglio al 6 agosto 2026 l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 133 del 2026 valuta oneri pari a 83,8 milioni di euro per l'anno 2026 e 0,9 milioni di euro per l'anno 2028;
- per il periodo dal 7 al 24 agosto 2026 l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 139 del 2026 valuta oneri pari a 190,2 milioni di euro per l'anno 2026 e in 2 milioni per l'anno 2028;
- per il periodo dal 27 agosto al 5 settembre 2026, l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 153 del 2026 valuta oneri pari a 105,6 milioni di euro per l'anno 2026 e in 1,2 milioni per l'anno 2028.

Tali interventi si aggiungono a quelli già adottati in materia di accise sui carburanti nel corso del 2026. Gli interventi adottati con precedenti provvedimenti nel 2026 e quelli ascrivibili alle riduzioni disposte dai commi 1 e 2 dell'articolo 1 in esame, sono riportati a fini ricognitivi in apposite tabelle in allegato al presente dossier (*cfr. l'Allegato 2, alle pagine 61 e 62*).

Nel dettaglio, le relazioni tecniche riferite ai singoli decreti-legge³ affermano che la stima degli effetti finanziari della disposizione è stata condotta a partire dai consumi rilevati a consuntivo, riproporzionati in base al numero di giorni di vigenza della riduzione dell'accisa, in conformità al modello accise del dipartimento delle finanze, utilizzando la medesima metodologia già

³ La relazione tecnica allegata al citato emendamento del Governo 1.24 - riferita al complesso delle norme (articolo 1, commi 1-3) risultanti dalla rifusione nel testo del decreto-legge n. 133 del 2026 (Atto Camera n. 3045) dei due decreti-legge n. 139 del 2026 e n. 153 del 2026 – si limita a precisare che le integrazioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, rispetto a quelli esposti nelle relazioni tecniche relative ai citati decreti-legge.

impiegata per la quantificazione degli effetti finanziari connessi alla riduzione delle accise disposta da interventi normativi precedenti.

Al riguardo, si osserva che, sulla base dei dati forniti dalle relazioni tecniche e tenuto anche conto delle precedenti relazioni tecniche nonché degli ulteriori elementi di informazione resi dal Governo in occasione dell'esame dei precedenti provvedimenti, è stato possibile ricostruire solo alcuni degli effetti principali connessi alla riduzione delle accise. In particolare, non è stato possibile verificare in modo puntuale le minori e maggiori entrate e le maggiori e minori spese derivanti dalle variazioni del gettito dell'accisa, dell'IVA, dell'IRES e dell'IRAP, in quanto sono stati forniti i dati relativi ai volumi complessivi di gasolio, mentre non sono stati forniti dati più puntuali in merito:

- ai consumi rilevati a consuntivo a legislazione vigente per il mese di luglio o agosto 2025 per i singoli settori agevolati (ad esempio, agricoltura, Forze armate, eccetera), a partire dai quali sono stati stimati i consumi *baseline*, ossia i consumi che si sarebbero registrati nel mese di luglio o agosto 2026 a legislazione vigente, anche alla luce della circostanza che talune componenti di consumo presentano una forte componente di stagionalità (ad esempio, il gasolio agricolo);
- ai consumi dello scenario di *policy* per settore, ottenuti per effetto delle correzioni apportate ai consumi *baseline*, ossia i consumi stimati per il periodo di vigenza della misura al netto della variazione del prezzo alla pompa riconducibile alla variazione dell'accisa e dell'elasticità di breve periodo dei consumi alle variazioni di prezzo;
- alla quota dei soggetti che non detraggono l'IVA e i cui consumi dovrebbero determinare una riduzione del gettito dell'imposta medesima;
- ai soggetti che sono tenuti al versamento dell'IRES e dell'IRAP e che, per effetto della riduzione dell'accisa, dovrebbero vedere ampliate le loro basi imponibili, con conseguenti maggiori entrate nell'esercizio 2027 e minori entrate nell'esercizio 2028, come risulta dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

Inoltre, andrebbero acquisiti chiarimenti in merito alla voce "crediti di imposta" (riportata nella relazione tecnica riferita al decreto-legge n. 133 del 2026) o "rimborsi" (riportata nella relazione

tecnica riferita ai decreti-legge nn. 139 e 153 del 2026), nella quale sono registrati gli effetti di cassa derivanti dai rimborsi riconosciuti per il gasolio commerciale, per i taxi, per le ambulanze e per le Forze armate. Come precisato dalle relazioni tecniche, la variazione dell'aliquota ordinaria determina un effetto di cassa riconducibile al disallineamento temporale tra il versamento dell'accisa in misura piena al momento del rifornimento e il successivo rimborso della differenza rispetto all'aliquota agevolata. Tale meccanismo determina una variazione negativa nel rigo "Accisa" della tabella degli effetti complessivi, compensata da una corrispondente variazione positiva nel rigo "crediti di imposta" o "Rimborsi", la cui imputazione temporale dipende dalle modalità e dai tempi di erogazione dei rimborsi.

Al riguardo, si osserva che, diversamente da quanto previsto nelle relazioni tecniche riferite ai primi decreti-legge emanati nel corso del 2026 in materia di riduzione delle aliquote delle accise sui carburanti, i decreti-legge in esame imputano la quota prevalente dei rimborsi all'esercizio 2027, mentre nelle precedenti quantificazioni le corrispondenti minori spese risultavano contabilizzate prevalentemente nell'anno 2026, ossia nel medesimo esercizio in cui si manifestavano le minori entrate derivanti dalla riduzione dell'accisa. In particolare, con riferimento al decreto-legge n. 89 del 2026, il Governo aveva precisato nel corso dell'esame parlamentare (*cfr. supra* Nota del Governo), che le minori entrate trovavano compensazione in corrispondenti minori esborsi nel medesimo esercizio, fatta eccezione per i rimborsi spettanti ai taxi, erogati nell'anno successivo.

La diversa quantificazione adottata nei decreti-legge nn. 133, 139 e 153 del 2026 potrebbe essere ricondotta alla circostanza che tali provvedimenti sono intervenuti nella seconda parte dell'esercizio finanziario e che, conseguentemente, le procedure amministrative necessarie per la liquidazione dei rimborsi non consentono di completarne l'erogazione entro il 31 dicembre 2026. In merito a tale ricostruzione, che potrebbe risultare coerente con quanto indicato dalla relazione tecnica del decreto-legge n. 139 del 2026, che riconduce il prevalente slittamento degli effetti di cassa al 2027 alle tempistiche amministrative per l'erogazione dei rimborsi, appare comunque necessario acquisire una conferma da parte del Governo nonché ulteriori elementi informativi circa le specifiche tempistiche amministrative considerate nella

quantificazione degli effetti di cassa e le ragioni per le quali esse hanno determinato, con riferimento ai decreti-legge in esame, una diversa imputazione temporale rispetto ai precedenti interventi adottati nel corso del medesimo esercizio.

Pertanto, ai fini di una compiuta valutazione degli effetti finanziari scontati dalla relazione tecnica, andrebbero acquisiti i dati e gli elementi sopra richiamati alla base della stima, anche in considerazione del fatto che gli effetti positivi per l'anno 2027, pari complessivamente a 91,2 milioni di euro, sono utilizzati per il rifinanziamento del FISPE (articolo 3, comma 1, del provvedimento in esame) (*cf. infra*).

Si rammenta che l'articolo 3, comma 1, stabilisce che la dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 è incrementato di 2,6 milioni di euro per l'anno 2026 e di 91,2 milioni di euro per l'anno 2027.

Si espongono di seguito gli incrementi disposti dalle norme dei singoli decreti-legge oggetto di esame nel presente documento:

- 19,9 milioni di euro per l'anno 2027– articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 133 del 2026 (Atto Camera n. 3045);
- 45,9 milioni di euro per l'anno 2027 – articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 139 del 2026 (Atto Camera n. 3077);
- 2,6 milioni di euro per l'anno 2026 e 25,4 milioni di euro per l'anno 2027 - decreto-legge n. 153 del 2026 (Atto Camera n. 3086).

ARTICOLO 1, commi 4 e 5

Proroga del credito d'imposta in favore dell'autotrasporto

Normativa previgente. L'articolo 3 del decreto-legge n. 33 del 2026 ha riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), del testo unico sulle accise, di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante. Il contributo è commisurato alla maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio del 2026, rispetto al prezzo del mese di febbraio dello stesso anno, come rilevato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, è concesso nel limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2026.

Successivamente l'articolo 1-ter, comma 1 del decreto-legge n. 66 del 2026 ha prorogato la misura agevolativa fino a giugno 2026 incrementando di 200 milioni di euro, da 100 milioni di euro a 300 milioni di euro, il limite di spesa entro cui deve essere attuata la misura.

Le norme, modificando il comma 1, primo periodo, dell'articolo 3 del decreto-legge n. 33 del 2026, prorogano fino ad agosto dell'anno 2026 il riconoscimento del credito d'imposta in favore delle imprese operanti nel settore dell'autotrasporto delle merci, delle imprese operanti nel settore dell'autotrasporto di persone e delle imprese di noleggio autobus con conducente che utilizzano veicoli di classe ambientale euro V e VI. Viene inoltre incrementato il limite di spesa di 97,6 milioni di euro (da 300 milioni a 397,6 milioni), entro cui deve essere attuata la misura agevolativa (comma 4).

Si dispone che alla copertura finanziaria relativa al maggior onere (pari a 97,6 milioni di euro per l'anno 2026) si provvede ai sensi dell'articolo 3 (*cfr. infra*) [comma 5].

Si rammenta che le norme sopra descritte derivano dalla rifusione nel testo del decreto-legge n. 133 del 2026 (Atto Camera 3045) - attraverso l'approvazione dell'emendamento del Governo 1.24, come modificato dal subemendamento del relatore 0.1.24.100 - di due decreti-legge successivamente intervenuti sulla medesima materia: il decreto-legge n. 139 del 2026 (Atto Camera 3077) e il decreto-legge n. 153 del 2026 (Atto Camera 3086), prevedendo altresì l'incremento, per ulteriori 11,4 milioni di euro per l'anno 2026, dell'autorizzazione di spesa relativa al contributo in forma di credito d'imposta in favore dell'autotrasporto.

L'emendamento del Governo n. 1.24 **è corredato di relazione tecnica** riferita al complesso delle norme risultanti dalla rifusione nel testo del decreto-legge n. 133 del 2026 (Atto Camera n. 3045) dei due decreti-legge n. 139 del 2026 e n. 153 del 2026. In particolare, la relazione tecnica segnala che tale rifusione, fatte salve le modifiche apportate al comma 4, lettera *b*), dell'articolo 1 del predetto decreto-legge n. 139 del 2026 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, rispetto a quelli dettagliati dalle relazioni tecniche relative ai citati decreti legge. La relazione tecnica afferma altresì che, con le modifiche apportate alla lettera *b*) del comma 4, dell'articolo 1, del citato decreto-legge n. 139 del 2026 si dispone l'incremento, per ulteriori 11,4 milioni di euro per l'anno 2026, dell'autorizzazione di spesa relativa al contributo in forma di credito d'imposta in favore dell'autotrasporto, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 2026 n. 33, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2024.

Di seguito si riportano pertanto i prospetti riepilogativi e il contenuto delle relazioni tecniche riferiti ai singoli decreti-legge che intervengono sul credito d'imposta di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 1:

- decreto-legge n. 133 del 2026 (Atto Camera n. 3045);
- decreto-legge n. 139 del 2026 (Atto Camera n. 3077);

- decreto-legge n. 153 del 2026 (Atto Camera n. 3086).

Il **prospetto riepilogativo**, riferito al testo originario del decreto-legge n. 133 del 2026 (Atto Camera n. 3045), ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
Maggiori spese correnti												
Proroga al mese di luglio del contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta a favore delle imprese esercenti le attività di trasporto aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia	22,0				22,0				22,0			

Il **prospetto riepilogativo**, riferito all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 139 del 2026 (cfr. Atto Camera n. 3077), ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
Maggiori spese correnti												
Proroga al mese di agosto del contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta a favore delle imprese esercenti le attività di trasporto aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia	42,1				42,1				42,1			

Il **prospetto riepilogativo**, riferito dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 153 del 2026 (cfr. Atto Camera n. 3086), ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
Maggiori spese correnti												
Rifinanziamento contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta a favore delle imprese esercenti le attività di trasporto aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia	22,1				22,1				22,1			

Ciò stante, sulla base dei dati forniti dai prospetti riferiti ai singoli provvedimenti è stata elaborata una tabella che riepiloga gli effetti complessivi dei commi 4 e 5 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 133 del 2026, come risultante a seguito delle integrazioni sopra richiamate.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
Maggiori spese correnti												
Proroga al mese di luglio del contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta a favore delle imprese esercenti le attività di trasporto aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia	97,6				97,6				97,6			

Elaborazione del Servizio Bilancio dello Stato sulla base dei dati riportati nei prospetti riepilogativi riferiti ai tre provvedimenti: decreti-legge n. 133 (C 3045), n. 139 (C 3077) e n. 153 (C 3086) e alle norme contenute nell'emendamento 1.24 del Governo.

Le relazioni tecniche, riferite al testo originario dei singoli decreti-legge, si limitano a ribadire il contenuto delle norme.

Nella tabella che segue si espongono le proroghe e gli incrementi del limite di spesa disposti dalle norme dei singoli decreti-legge, nonché dall'emendamento 1.24 del Governo.

(milioni di euro)			
Provvedimento	Proroga della misura	Incremento limite di spesa	Limite di spesa dopo le modifiche
Decreto-legge n. 133 del 2026	da giugno a luglio	22,0	322,0
Decreto-legge n. 139 del 2026	da luglio ad agosto	42,1	634,1
Decreto-legge n. 153 del 2026	-	22,1	386,2
Emendamento 1.24 Governo	-	11,4	397,6
Totale incrementi del limite di spesa		97,6	

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame, modificate nel corso dell'esame in sede referente, intervenendo sul comma 1, primo periodo, dell'articolo 3 del decreto-legge n. 33 del 2026, prorogano fino ad agosto dell'anno 2026 il riconoscimento del credito d'imposta in favore delle imprese operanti nel settore dell'autotrasporto delle merci, delle imprese operanti nel settore dell'autotrasporto di persone e delle imprese di noleggio autobus con conducente che utilizzano veicoli di classe ambientale euro V e VI. Viene inoltre incrementato il limite di spesa di 97,6 milioni di euro (da 300 milioni a 397,6 milioni), entro cui deve essere attuata la misura agevolativa (comma 4), provvedendo alla copertura finanziaria degli oneri che ne derivano, pari a 97,6 milioni di euro per l'anno 2026 ai sensi dell'articolo 3 (*cfr. infra*) [comma 5].

Si rammenta che le norme sopra descritte derivano dalla rifusione nel testo del decreto-legge n. 133 del 2026 (Atto Camera 3045) - attraverso l'approvazione dell'emendamento del Governo 1.24, come modificato dal subemendamento del relatore 0.1.24.100 - di due decreti-legge successivamente intervenuti sulla medesima materia: il decreto-legge n. 139 del 2026 (Atto Camera 3077) e il decreto-legge n. 153 del 2026 (Atto Camera 3086), prevedendo altresì l'incremento, per ulteriori 11,4 milioni di euro per l'anno 2026, dell'autorizzazione di spesa relativa al contributo in forma di credito d'imposta in favore dell'autotrasporto.

Le relazioni tecniche, riferite al testo originario dei singoli decreti-legge e all'emendamento 1.24 del Governo, si limitano a ribadire il contenuto delle norme.

In proposito, non si formulano osservazioni, considerato che l'agevolazione fiscale è concessa nell'ambito di un limite di spesa e che la norma che ha introdotto il beneficio (articolo 3 del decreto-legge n. 33 del 2026) demanda a un decreto ministeriale la definizione di criteri e modalità di attuazione della misura, con particolare riguardo alla verifica delle condizioni di accesso al credito d'imposta, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto.

ARTICOLO 2

Disposizioni in materia di Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria nell'ambito della procedura di cessione del compendio aziendale

Normativa vigente. L'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 180 del 2025, introdotto nel corso dell'esame parlamentare, ha previsto la facoltà di erogare, con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un finanziamento oneroso fino a 149 milioni di euro in favore di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria, subordinatamente alla mancata conclusione della cessione del compendio aziendale entro il 30 gennaio 2026 e alla previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE. La norma prevede che la società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria possa procedere direttamente all'utilizzo delle risorse ovvero trasferirle, su richiesta dell'organo commissariale, alla società Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria (comma 1). In attuazione della citata disposizione è stato concesso, con il decreto ministeriale 26 marzo 2026, in favore della società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria, un finanziamento a titolo oneroso per la somma di 149 milioni di euro.

Successivamente, l'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 89 del 2026, confluito nell'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 63 del 2026, ha autorizzato il trasferimento ad Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria sino a ulteriori 100 milioni di euro per il 2026. A differenza del precedente finanziamento, che subordinava l'erogazione alla futura autorizzazione della Commissione europea, il citato articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 63 del 2026 richiama espressamente una decisione già adottata dalla Commissione – C(2026) 891 *final* del 9 febbraio 2026 –, che ha già riconosciuto la compatibilità dell'intervento con la disciplina europea degli aiuti di Stato. Si ricorda inoltre che, ai sensi della medesima decisione, sono stati autorizzati aiuti (prestiti) da erogare entro il limite complessivo massimo di 390,8 milioni di euro.

Le norme, modificate nel corso dell'esame in sede referente, autorizzano il Ministero delle imprese e del *Made in Italy* a trasferire in una soluzione direttamente alla società Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria, su richiesta dell'organo commissariale, sino a ulteriori 100,5 milioni di euro per l'anno 2026.

Le risorse sono concesse a titolo di finanziamento oneroso, conformemente alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato, sulla base di quanto già previsto dalla Decisione della Commissione europea del 9 febbraio 2026 - C(2026) 891 *final* (SA. 1215692026/N), nelle more della procedura di vendita in corso.

Alla restituzione del finanziamento la società Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria provvede entro sei mesi dalla data di scadenza del contratto di affitto stipulato con ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria, fissata al 31 dicembre 2030 (*cfr. infra*) o, se più breve, entro sei mesi dalla vendita dei compendi aziendali.

Si ricorda che, come ricostruito nel tema curato dal Servizio Studi della Camera dei deputati⁴, AM InvestCo Italy, società controllata da ArcelorMittal, ha sottoscritto, il 28 giugno 2017, un contratto di affitto con obbligo di acquisto dei rami d'azienda ILVA, impegnandosi a realizzare il piano ambientale entro il 2023. Successivamente, lo Stato italiano è intervenuto con finanziamenti e partecipazioni, tra cui l'ingresso di Invitalia nel capitale di AM InvestCo, poi rinominata Acciaierie d'Italia Holding.

Il *closing* dell'acquisto (e, dunque, il termine del periodo di affitto) da parte di AM InvestCo poi ADI S.p.A. dei rami d'azienda ILVA, inizialmente previsto al 31 maggio 2022, è stato prorogato al 31 maggio 2024. In vista della scadenza, il 27 maggio 2024 le parti hanno stipulato un nuovo contratto quadro di affitto dei rami d'azienda ricompresi nel complesso aziendale e facenti capo a ILVA e i relativi nuovi contratti di affitto esecutivi, tutti con scadenza al 31 dicembre 2030.

Le norme prevedono che si applichino le disposizioni di cui all'articolo 3-*bis*, comma 2, del decreto-legge n. 180 del 2025. Tale comma disciplina, da un lato, le condizioni economiche del finanziamento – erogazione in conformità alla comunicazione della Commissione 2008/C 14/02, con applicazione del tasso di riferimento maggiorato di 400 punti base – e, dall'altro, il regime della restituzione, prevista per capitale e interessi entro sei mesi dall'erogazione e a valere sul ricavato della cessione a terzi del compendio aziendale, in prededuzione, con priorità rispetto ad ogni altro credito, diverso da quelli dei lavoratori di cui all'articolo 2751-*bis*, primo comma, numero 1, del codice civile, siano essi prededucibili o concorsuali, ivi compresi quelli assistiti da pegno, ipoteca o altra causa legittima di prelazione, comunque in deroga alla disciplina dei crediti prededucibili di cui all'articolo 222 del decreto legislativo n. 14 del 2019 (Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza); è altresì previsto che, in caso di insufficienza delle risorse ricavate dalla predetta cessione, dell'obbligazione di restituzione risponda in via solidale la società cessionaria del compendio aziendale all'esito della procedura di cessione di cui al medesimo comma 1, fermo restando il diritto di insinuarsi al passivo della procedura.

Si ricorda che a partire dal 2024 sono stati concessi diversi finanziamenti a condizioni di mercato, ulteriori rispetto a quelli sopra richiamati, in favore di Acciaierie d'Italia S.p.A. o ILVA S.p.A. al fine di sostenere le esigenze di continuità produttiva e aziendale.

L'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2024 ha autorizzato il Ministero dell'economia e delle finanze a concedere, previa richiesta motivata del commissario straordinario, uno o più finanziamenti a titolo oneroso, della durata massima di cinque anni, fino a un importo complessivo di 320 milioni di euro per il 2024, in favore delle società che gestiscono gli impianti siderurgici di ILVA S.p.A., qualora ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria.

In risposta all'interpellanza urgente Bonelli n. 2-00512, concernente lo stato delle passività di Acciaierie d'Italia e i costi sostenuti dallo Stato dal 2012, la Sottosegretaria di Stato per le imprese e il *made in*

⁴ Cfr. <https://temi.camera.it/leg19/temi/la-vicenda-di-ilva-s-p-a.html>.

Italy, Fausta Bergamotto⁵, ha precisato alla Camera dei deputati che "con riferimento al finanziamento ponte disposto a favore di ADI nel 2024 per 320 milioni di euro, si specifica, ancora una volta, che non si tratta di un costo, ma di un finanziamento erogato a condizioni di mercato". Sempre con riferimento a tale "prestito ponte", la citata sottosegretaria ha riferito che il Governo ha ricevuto, nel luglio 2024, la *comfort letter* dalla Commissione europea, che esprimerebbe "una valutazione positiva sui termini del prestito, che prevede un tasso di interesse annuo dell'11,6 per cento": tale conferma, secondo il Governo, attesterebbe "la validità del piano industriale elaborato dalla gestione commissariale e la capacità dell'azienda di restituire la somma in tempi congrui e senza configurarsi come aiuto di Stato". Successivamente, l'importo del finanziamento ponte è stato incrementato di ulteriori 100 milioni di euro, raggiungendo così la soglia complessiva di 420 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto-legge n. 202 del 2024 (cosiddetto "Proroga termini").

Un ulteriore intervento è stato previsto dall'articolo 1 del decreto-legge n. 92 del 2025, che ha autorizzato un finanziamento statale fino a 200 milioni di euro per il 2025 in favore di ILVA S.p.A. Le risorse, da erogare con decreto interministeriale e a condizioni di mercato, sono destinate a interventi urgenti di manutenzione, ripristino e adeguamento degli impianti, nonché al mantenimento di adeguati standard di sicurezza. Il finanziamento, della durata massima di cinque anni, può essere utilizzato direttamente da ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria oppure trasferito ad Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria, su richiesta dei commissari.

Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100,5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi del successivo articolo 3 (comma 2) [*cfr. infra*].

Le norme, inoltre, modificando l'articolo 7, comma 4-*bis*, del decreto legislativo n. 152 del 2006, prevedono che siano sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale (AIA) in sede statale i progetti relativi alle attività di cui all'allegato XII al medesimo decreto legislativo e le relative modifiche sostanziali, nonché gli impianti dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 207 del 2012 (comma 2-*bis*)⁶.

Le norme stesse, infine, modificando l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 191 del 2015, prevedono che gli organi commissariali del Gruppo ILVA in amministrazione straordinaria e del Gruppo Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria provvedano alla restituzione dei finanziamenti pubblici concessi ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in prededuzione, con priorità rispetto a ogni altro credito nei confronti delle rispettive procedure di amministrazione straordinaria, diversi dai crediti dei lavoratori di cui all'articolo 2751-*bis*, numero 1), del codice civile, anteponendoli a ogni altro credito, sia esso prededucibile o concorsuale, anche se assistito da pegno, ipoteca o altra causa legittima di prelazione, in deroga all'articolo 222 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Il medesimo comma estende, inoltre, agli organi commissariali di entrambi i Gruppi e ai

⁵ Si veda la seduta dell'Assemblea della Camera dei deputati n. 416 del 24 gennaio 2025.

⁶ La disposizione è stata introdotta per effetto dell'approvazione dell'emendamento 2.12 (*nuova formulazione*).

soggetti da essi funzionalmente delegati l'ambito soggettivo dell'esonero da responsabilità previsto per le condotte poste in essere in esecuzione della disciplina relativa al pagamento dei debiti prededucibili contratti nel corso dell'amministrazione straordinaria di cui al primo periodo del citato articolo 1, comma 6⁷.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
Maggiori spese in conto capitale												
Proroga del finanziamento in favore della società Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria nell'ambito della procedura di cessione del compendio aziendale	100,5				100,5							

La **relazione tecnica**, riferita al testo originario del provvedimento, richiama il contenuto delle norme e precisa che, sulla base di quanto già previsto dalla Decisione della Commissione europea del 9 febbraio 2026 – C(2026) 891 final (SA. 121569 2026/N), tale finanziamento avverrà conformemente alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato. Alla restituzione del finanziamento la società Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria provvede entro 6 mesi dalla data di scadenza del contratto di affitto stipulato con ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria o se più breve, entro 6 mesi dalla vendita dei compendi aziendali. Alla copertura si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 3. La successiva restituzione delle somme da parte della società beneficiaria determinerà i corrispondenti effetti migliorativi sui saldi di finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame autorizzano il Ministero delle imprese e del *Made in Italy* a trasferire direttamente alla società Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria, su richiesta dell'organo commissariale, sino a ulteriori 100,5 milioni di euro per l'anno 2026, a titolo di finanziamento

⁷ La disposizione è stata introdotta per effetto dell'approvazione dell'emendamento 2.12 (*nuova formulazione*).

oneroso, conformemente alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato, sulla base di quanto già previsto dalla Decisione della Commissione europea del 9 febbraio 2026 - C(2026) 891.

Alla restituzione del finanziamento la società Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria provvede entro sei mesi dalla data di scadenza del contratto di affitto stipulato con ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria, fissata al 31 dicembre 2030, o se più breve, entro sei mesi dalla vendita dei compendi aziendali. Le norme prevedono inoltre che si applichino le condizioni di cui all'articolo 3-*bis*, comma 2, del decreto-legge n. 180 del 2025, che definisce il tasso di interesse da applicare al finanziamento e ne individua la priorità di restituzione rispetto agli altri crediti della società (comma 1).

Alla copertura dei relativi oneri, pari a 100,5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 3 (comma 2) [*cfr. infra*].

Infine, nel corso dell'esame, in sede referente, sono state inoltre introdotte disposizioni che, novellando l'articolo 7, comma 4-*bis*, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 191 del 2015, prevedono, rispettivamente, l'assoggettamento ad autorizzazione integrata ambientale (AIA) in sede statale degli impianti di interesse strategico nazionale, nonché modifiche alla disciplina della restituzione dei finanziamenti pubblici concessi ai gruppi ILVA e Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria e l'estensione agli organi commissariali di entrambi i Gruppi e ai soggetti da essi funzionalmente delegati dell'ambito soggettivo dell'esonero da responsabilità previsto per le condotte poste in essere in esecuzione della disciplina relativa al pagamento dei debiti prededucibili contratti nel corso dell'amministrazione straordinaria di cui al primo periodo del citato articolo 1, comma 6⁸ (commi 2-*bis* e 2-*ter*).

Si ricorda che, nel corso dell'esame dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 63 del 2026 – nel quale è confluito il contenuto dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 89 del 2026 –, il Governo, con riferimento all'analoga autorizzazione di un finanziamento in favore della società Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria, ha confermato che, in ragione delle

⁸ La disposizione è stata introdotta per effetto dell'approvazione dell'emendamento 2.12 (*nuova formulazione*).

caratteristiche del finanziamento, la disposizione produce effetti finanziari esclusivamente sul saldo netto da finanziare e sul fabbisogno⁹.

La relazione tecnica precisa che, sulla base di quanto già previsto dalla Decisione della Commissione europea del 9 febbraio 2026 – C(2026) 891 final (SA. 121569 2026/N), tale finanziamento avverrà conformemente alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato. Alla restituzione del finanziamento la società Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria provvede entro 6 mesi dalla data di scadenza del contratto di affitto stipulato con ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria o se più breve, entro 6 mesi dalla vendita dei compendi aziendali.

In proposito, non si formulano osservazioni, tenuto conto dell'analogia tra il finanziamento previsto dalla disposizione in esame e quello già autorizzato dal citato articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 63 del 2026, nel presupposto, su cui appare necessario acquisire l'avviso del Governo, che la fissazione del termine di restituzione del finanziamento disposto dalla norma in esame risulti compatibile con la decisione della Commissione europea C(2026) 891 *final* del 9 febbraio 2026 – che prevede un limite temporale di sei mesi con riferimento all'aiuto di salvataggio –, nonché con l'articolo 3-*bis*, comma 2, del decreto-legge n. 180 del 2025, richiamato dalla medesima norma, che prevede, tra l'altro, la restituzione del finanziamento, per capitale e per interessi, entro sei mesi dall'erogazione.

ARTICOLO 2-*bis* e 3-*bis*, comma 1

Versamento anticipato di somme commisurate alle ritenute su utili deliberati da grandi gruppi energetici

Le norme, introdotte nel corso dell'esame in sede referente, riproducono, con alcune modifiche, il contenuto dell'articolo 2 decreto-legge n. 153 del 2026, in vigore dal 27 agosto 2026.

Si rammenta che con l'emendamento del Governo n. 1.24 come modificato dal subemendamento 0.1.24.100¹⁰ è stato inserito nel testo del decreto-legge in esame, con alcune modificazioni, l'articolo 2 decreto-legge n. 153 del 2026 (Atto Camera n. 3086).

⁹ Cfr. 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 697 del 17 giugno 2026.

¹⁰ Si rammenta che con l'approvazione dell'emendamento 1.24 del Governo nel corso dell'esame presso la VI Commissione (Finanze), è stato trasfuso nel provvedimento in esame il testo del decreto-legge n. 139 del 2026 e del

In particolare, le norme prevedono con decorrenza dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (per i soggetti solari, periodo d'imposta 2026), il versamento anticipato di un importo corrispondente alle ritenute ed alle imposte sostitutive, *ex* articoli 27 e 27-ter del DPR n. 600 del 1973, afferenti agli utili la cui distribuzione sia stata deliberata nell'esercizio precedente a quello di corresponsione.

Tale obbligo riguarda i soggetti passivi IRES di cui all'articolo 73, comma 1, lettera *a*), del TUIR, che soddisfano i requisiti – dimensionali e settoriali - di cui al comma 2, ovvero:

- le società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata e società in accomandita per azioni);
- le società cooperative;
- le società di mutua assicurazione;
- le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato.

Limitatamente al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, si precisa che il citato meccanismo di versamento anticipato si applica esclusivamente alle ritenute ed imposte sostitutive relative agli utili la cui distribuzione sia stata deliberata anteriormente alla data del 27 agosto 2026 (ossia data di entrata in vigore del decreto-legge n. 153 del 2026)¹¹ e la cui corresponsione sia prevista in data successiva al 31 dicembre 2026 (articolo 2-*bis*, comma 1).

Si ricorda che l'articolo 2, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 153 del 2026, prevedeva, invece, limitatamente al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, l'applicazione del citato meccanismo di versamento anche (quindi non esclusivamente come previsto dalla disposizione introdotta nel presente provvedimento) alle ritenute ed imposte sostitutive relative agli utili con distribuzione deliberata anteriormente alla data di entrata in vigore della medesima disposizione e la cui corresponsione sia prevista in data successiva al 31 dicembre 2026.

Nel corso dell'esame in sede referente è stato pertanto delimitato l'ambito di operatività della disposizione per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, nel senso che si è disposto che il meccanismo di anticipazione disciplinato dalla disposizione trova applicazione esclusivamente per le ritenute e le imposte sostitutive relative ad utili la cui distribuzione sia stata deliberata anteriormente alla data del 27 agosto 2026, ma non per le ritenute e le imposte sostitutive relative ad utili la cui distribuzione sia stata deliberata dal 27 agosto fino alla fine del 2026.

decreto-legge n. 153, disponendone contestualmente l'abrogazione e facendone salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge.

¹¹ L'indicazione nel testo del presente provvedimento del 27 agosto 2026 ossia la data in vigore del decreto-legge n. 153 del 2026 è stata introdotta dalla VI Commissione finanze per l'effetto dell'approvazione dell'emendamento 2-*bis*.1 del relatore.

Le norme definiscono l'ambito soggettivo di applicazione del meccanismo di versamento anticipato con riferimento sia alle dimensioni del gruppo societario di appartenenza cui è rivolta la misura, sia alla società capogruppo quale soggetto obbligato al versamento (articolo 2-*bis*, comma 2).

Per quanto riguarda la società capogruppo, la norma stabilisce che devono sussistere congiuntamente i seguenti requisiti:

- forma giuridica e residenza: società di capitali ed altri soggetti passivi IRES, di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del TUIR, residenti nel territorio dello Stato;
- qualifica di società capogruppo: società controllanti tenute alla redazione del bilancio consolidato;
- appartenenza al settore energetico: svolgimento, diretto o per il tramite delle imprese comprese nel perimetro di consolidamento, delle attività di estrazione, produzione, importazione definitiva o introduzione nel territorio dello Stato da altri Stati dell'Unione europea, raffinazione, trasformazione, stoccaggio, trasporto, distribuzione, commercializzazione o vendita di petrolio greggio, di prodotti petroliferi, di gas naturale, anche liquefatto, o di altri prodotti energetici nonché di energia elettrica.

Con riferimento al requisito dimensionale, la disposizione individua i grandi gruppi energetici sulla base dei dati rivenienti dal bilancio consolidato redatto dalla società controllante. Più precisamente, sulla base dell'ultimo bilancio consolidato approvato, il gruppo deve aver conseguito ricavi consolidati complessivi superiori a 20 miliardi di euro.

Ai fini della verifica del requisito dimensionale, il successivo comma 3 stabilisce che rilevano i ricavi derivanti dalle attività effettivamente esercitate dalle imprese comprese nel perimetro di consolidamento, al netto delle operazioni infragruppo (che formano oggetto di elisione nel bilancio consolidato) (articolo 2-*bis*, commi 2 e 3).

A tale riguardo, la relazione illustrativa al decreto-legge n. 153 del 2026 chiarisce che la soglia dimensionale (di 20 miliardi di euro) è volta a circoscrivere il meccanismo ai grandi gruppi energetici caratterizzati da una capacità economica e finanziaria particolarmente significativa e tali da poter sostenere, senza effetti strutturali sulla relativa posizione tributaria, un'anticipazione temporanea di entrate fiscali destinata a essere integralmente recuperata nell'esercizio immediatamente successivo o, comunque, entro un arco temporale limitato.

Le norme stabiliscono che l'importo dovuto è pari al 39 per cento dell'ammontare delle ritenute e delle imposte sostitutive, di cui agli articoli 27 e 27-ter del d.P.R. n. 600/1973, che sarebbero dovute qualora gli utili fossero corrisposti nel medesimo esercizio in cui è stata deliberata la relativa distribuzione (articolo 2-*bis*, comma 4).

Si stabilisce inoltre che:

- non incidono sull'obbligo di versamento anticipato le successive modificazioni della data o della modalità di corresponsione degli utili. Diversamente, incide sull'obbligo di versamento anticipato l'eventuale revoca, totale o parziale, della deliberazione di distribuzione. In tal caso, viene riconosciuto un credito immediatamente utilizzabile in compensazione, *ex* articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, per l'importo corrispondente al versamento anticipato riferibile agli utili non più destinati alla distribuzione. Per espressa previsione normativa, il credito può essere utilizzato senza applicazione dei limiti annuali previsti dalla legislazione vigente o, in alternativa, può essere richiesto a rimborso dal contribuente (articolo 2-*bis*, comma 5).
- il versamento deve essere effettuato entro il 30 novembre di ogni anno con le modalità previste dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (quindi con le modalità telematiche messe a disposizione dall'Agenzia delle entrate – modello F24). La norma esclude la possibilità che si possa procedere, ai sensi del medesimo articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, al versamento anticipato mediante compensazione con eventuali crediti d'imposta (articolo 2-*bis*, comma 6).

Le norme prevedono che, a fronte del versamento anticipato, sia riconosciuto – per pari importo – un credito d'imposta utilizzabile, a decorrere dalla data dell'effettiva corresponsione degli utili cui il versamento anticipato si riferisce, a scomputo delle ritenute e delle imposte sostitutive applicate, rispettivamente, ai sensi degli articoli 27 e 27-ter del d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione alla medesima distribuzione.

Con specifico riferimento alle imposte sostitutive applicabili, ai sensi del citato articolo 27-ter del d.P.R. n. 600 del 1973, sugli utili derivanti da azioni in deposito accentrato presso Monte Titoli S.p.A., si precisa che le società obbligate debbano comunicare agli intermediari – tenuti all'applicazione delle imposte sostitutive – la quota del credito riferibile agli utili da essi corrisposti. Conseguentemente, gli intermediari utilizzeranno tale quota a scomputo delle somme da versare all'erario a titolo di imposta sostitutiva.

In tal modo, come precisato dalla stessa norma, la quota utilizzata dagli intermediari in diminuzione dei versamenti dovuti si considera, per pari importo, utilizzata dalla società in compensazione del credito d'imposta ivi riconosciuto (articolo 2-*bis*, comma 7).

Il provento riconducibile al credito d'imposta:

- non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sul reddito (IRES);
- non concorre alla formazione della base imponibile dell'IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi dal reddito d'impresa, di cui all'articolo 61 del TUIR¹²;

¹² In altre parole non modifica il rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa - o che non vi concorrono in quanto esclusi - e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. In particolare, l'articolo 61 del TUIR reca la disciplina di deducibilità degli interessi passivi nell'ambito del reddito

- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi, diversi dagli interessi passivi, che si riferiscono indistintamente a ricavi e proventi computabili e a quelli non computabili nel reddito imponibile, di cui all'articolo 109, comma 5, del TUIR (ossia, il rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa - o che non vi concorrono in quanto esclusi - e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi) (articolo 2-*bis*, comma 8);

La norma prevede altresì che al momento dell'effettiva corresponsione degli utili la quota delle ritenute e delle imposte sostitutive eccedente il credito d'imposta di cui al comma 7 è versata nei termini e con le modalità ordinariamente previsti (articolo 2-*bis*, comma 9) e che qualora a seguito dell'utilizzo del medesimo credito in diminuzione delle imposte e delle ritenute sostitutive di cui trattasi, residui una quota del credito stesso, tale quota è immediatamente utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, senza applicazione dei limiti annuali previsti dalla legislazione vigente, ovvero su richiesta del contribuente è rimborsata (articolo 2-*bis*, comma 10).

La norma stabilisce che il versamento anticipato non è rilevante ai fini delle imposte sui redditi, né ai fini dell'IRAP, con la conseguenza che:

- il relativo onere sostenuto dalle società obbligate non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi (IRES), né ai fini dell'IRAP;
- non determina alcuna imputazione di reddito in capo ai soci¹³ (articolo 2-*bis*, comma 11).

Viene demandato al Ministro dell'economia e delle finanze il compito di stabilire, con decreto, le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi da 1 a 10 dell'articolo 2-*bis*. Tra gli aspetti da regolamentare con decreto ministeriale, la norma ricomprende, in relazione all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 27-*ter* del d.P.R. n. 600 del 1973, anche la disciplina dei flussi informativi tra i soggetti tenuti al versamento anticipato, gli intermediari tenuti all'applicazione delle imposte sostitutive e la società di gestione accentrata ivi prevista dal medesimo articolo 27-*ter*¹⁴ (articolo 2-*bis*, comma 12).

d'impresa dei soggetti IRPEF (imprenditori individuali e persone fisiche). Per i soggetti passivi IRES, invece, gli interessi passivi sono deducibili nei limiti degli interessi attivi (del medesimo esercizio e degli esercizi precedenti) e del c.d. "ROL fiscale" (del medesimo esercizio e delle eventuali eccedenze formatesi in precedenti esercizi) ai sensi dell'articolo 96 del TUIR.

Si ricorda che, a decorrere dal 1° gennaio 2027, le disposizioni di cui agli articoli 61, 96 e 109, comma 5, del TUIR sono abrogate e sostituite, rispettivamente, dalle disposizioni di cui agli articoli 72, 105 e 118, comma 10, del decreto legislativo n. 117 del 2026 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi).

¹³ La disposizione è stata introdotta con l'approvazione del subemendamento del relatore 0.1.24.100.

¹⁴ La disposizione è stata introdotta con l'approvazione del subemendamento del relatore 0.1.24.100.

La norma, inoltre, inserendo l'articolo 55-*bis* nel testo unico in materia di versamento e di riscossione di cui al decreto legislativo n. 33 del 2025, introduce a regime, anziché limitatamente al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, la medesima disciplina prevista dai commi da 1 a 12 dell'articolo 2-*bis* del decreto in esame, in materia di ritenute su utili deliberati da grandi gruppi energetici (articolo 2-*bis*, comma 13). La norma dispone altresì che, con riferimento a quanto previsto dal presente articolo, restano ferme le disposizioni ordinarie relative alla tassazione degli utili in capo ai percettori al momento della loro effettiva corresponsione¹⁵ (articolo 2-*bis*, comma 14). Infine, la norma stabilisce che i commi da 1 a 12 dell'articolo 2-*bis* sono efficaci fino al termine di decorrenza di cui all'articolo 243 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo n. 33 del 2025 (1° gennaio 2027)¹⁶ che, come detto, all'articolo 55-*bis*, reca a regime la disciplina in materia di ritenute su utili deliberati da grandi gruppi energetici¹⁷ (articolo 3-*bis*, comma 1).

Si segnala che l'**emendamento del Governo n. 1.24** è corredato di **relazione tecnica**, riferita al complesso delle norme risultanti dalla rifusione nel testo del decreto-legge n. 133 del 2026 (Atto Camera n. 3045) dei due decreti-legge n. 139 del 2026 e n. 153 del 2026. La relazione afferma che detta rifusione non comporta nuovi maggiori oneri a carico della finanza pubblica, rispetto a quelli dettagliati nelle relazioni tecniche relative ai citati decreti-legge. Il subemendamento 0.1.24.100 all'emendamento del Governo, approvato nel corso dell'esame in sede referente, è invece privo di relazione tecnica.

Di seguito si riporta pertanto il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari e il contenuto della relazione tecnica riferita al decreto-legge n. 153 del 2026 (Atto Camera n. 3086).

Il prospetto riepilogativo riferito al testo originario del decreto-legge n. 153 del 2026 ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
Maggiori entrate tributarie												
Versamento anticipato di somme commisurate alle ritenute su utili grandi gruppi operanti nel settore energetico	130,3				130,3				130,3			

¹⁵ La disposizione è stata introdotta con l'approvazione del subemendamento del relatore 0.1.24.100.

¹⁶ La disposizione è stata introdotta con l'approvazione del subemendamento del relatore 0.1.24.100.

¹⁷ La disposizione è stata introdotta con l'approvazione del subemendamento del relatore 0.1.24.100.

La relazione tecnica, riferita al testo originario del decreto-legge n. 153 del 2026, richiama il contenuto delle norme e precisa quanto segue.

Ai fini della stima degli effetti finanziari, la relazione tecnica afferma che sono stati esaminati i calendari pubblicati in relazione alla distribuzione dei dividendi degli ultimi dieci anni delle principali imprese del settore energetico, dai quali si evince che le politiche di distribuzione dei dividendi sono costanti nel tempo. Selezionando le imprese che prevedono il versamento dilazionato dei dividendi su due anni consecutivi, la relazione stima che la norma potrebbe interessare dividendi deliberati e la cui distribuzione è prevista nell'anno successivo in misura pari a 1.696 milioni di euro su base annua. In base all'analisi del Quadro SK della dichiarazione 770 relativa al periodo d'imposta 2024 (dati provvisori), l'aliquota media della ritenuta o imposta sostitutiva applicata ai dividendi risulta essere pari al 19,7%. La relazione tecnica stima che la norma determina per il 2026, un maggior gettito pari a 130,3 milioni di euro (1.696 milioni di euro x 19,7% x 39%).

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame, introdotte nel corso dell'esame in sede referente, riproducono, con alcune modifiche, il contenuto dell'articolo 2 decreto-legge n. 153 del 2026, in vigore dal 27 agosto 2026.

Si rammenta che, con l'approvazione dell'emendamento del Governo n. 1.24, quale risultante dal relativo subemendamento 0.1.24.100¹⁸, è stato inserito nel testo del decreto-legge in esame, con alcune modificazioni, l'articolo 2 decreto-legge n. 153 del 2026 (Atto Camera n. 3086).

In particolare, le norme prevedono, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, l'obbligo di versamento anticipato del 39 per cento delle ritenute e delle imposte sostitutive su utili deliberati dalle società residenti capogruppo di grandi gruppi energetici, dei quali si prevede la corresponsione nell'anno successivo. Limitatamente al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, il versamento anticipato è dovuto esclusivamente (e non anche, come previsto nel testo del decreto-legge n. 153 del 2026) con riferimento alle ritenute e alle imposte sostitutive relative agli utili la cui distribuzione sia stata deliberata anteriormente alla data del 27 agosto 2026 e la cui corresponsione sia

¹⁸ Si rammenta che, con l'approvazione dell'emendamento 1.24 del Governo, quale risultante dal relativo subemendamento 0.1.24.100, nel corso dell'esame presso la VI Commissione (Finanze), sono stati trasfusi nel provvedimento in esame i testi dei decreti-legge n. 139 del 2026 e n. 153 del 2026, ed è stata conseguentemente disposta l'abrogazione dei medesimi decreti, facendo salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti stessi. Inoltre con l'approvazione dell'emendamento 2-bis.1 del relatore è stata introdotta la data del 27 agosto 2026, che corrisponde alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 153 del 2026

prevista in data successiva al 31 dicembre 2026. Per individuare i soggetti obbligati, si considerano – quale requisito dimensionale – i ricavi, superiori a 20 miliardi di euro, riferiti al gruppo di appartenenza e determinati sulla base del bilancio consolidato dell'ultimo esercizio. A fronte di tale versamento anticipato, viene riconosciuto, per pari importo, un credito d'imposta da utilizzare, al momento dell'effettiva corresponsione degli utili, a scomputo dell'ammontare delle ritenute e delle imposte sostitutive dovute. Laddove le ritenute effettivamente dovute siano inferiori a quelle determinate in via anticipata, la differenza è immediatamente utilizzabile in compensazione (senza applicazione dei limiti annuali previsti dalla legislazione vigente) ovvero rimborsabile su richiesta. Invece, qualora le ritenute effettive siano superiori, la differenza è versata secondo le modalità ordinarie.

La relazione tecnica, partendo dai dati dall'analisi del Quadro SK della dichiarazione 770 relativa al periodo d'imposta 2024 (dati provvisori), stima maggiori entrate tributarie pari a 130,3 milioni di euro per il 2026 [euro 1.696 milioni (dividendi deliberati su base annua) x 19,7% (aliquota media della ritenuta o imposta sostitutiva) x 39% (anticipazione) = 130,3 milioni di euro].

Inoltre, la relazione tecnica afferma che sono stati esaminati i calendari pubblicati in relazione alla distribuzione dei dividendi degli ultimi dieci anni delle principali imprese del settore energetico, dai quali si evince che le politiche di distribuzione dei dividendi sono costanti nel tempo.

Si evidenzia che il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari non espone valori per gli anni successivi al 2026, primo anno di applicazione della misura, nel quale il versamento anticipato è previsto entro il 30 novembre 2026. Tale impostazione sembra riconducibile alla natura permanente della disposizione, che determina, a regime, un'anticipazione di entrate che sarebbero state versate nell'esercizio successivo. A decorrere dal 2027, tuttavia, all'effetto positivo derivante dall'anticipazione dei versamenti si contrappone l'utilizzo dei crediti d'imposta riconosciuti nel 2026 a fronte dei medesimi versamenti, secondo quanto previsto dalla disposizione in esame. Pertanto, a decorrere dal secondo anno di applicazione, gli effetti finanziari dell'anticipazione e del corrispondente credito d'imposta risulterebbero

sostanzialmente compensarsi, nell'ipotesi, assunta dalla relazione tecnica, di una sostanziale costanza nel tempo della distribuzione dei dividendi. Su tale ricostruzione appare comunque opportuno acquisire una conferma da parte del Governo.

Inoltre, per quanto riguarda le maggiori entrate tributarie quantificate per l'anno 2026, considerato che, per effetto delle modifiche introdotte nel corso dell'esame in sede referente dal subemendamento 0.1.24.100 del relatore, il meccanismo di anticipazione, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, trova applicazione esclusivamente con riferimento agli utili la cui distribuzione sia stata deliberata anteriormente al 27 agosto 2026, e non anche a quelli deliberati nel restante periodo d'imposta 2026, come si evince invece dall'originario testo del decreto-legge n. 153 del 2026, ora rifiuto con modificazioni nel presente provvedimento, andrebbero acquisiti elementi volti a verificare se la predetta limitazione dell'ambito applicativo della disposizione sia suscettibile di incidere sulla quantificazione degli effetti finanziari recati dalla norma. Ciò in considerazione del fatto che la relazione tecnica relativa al menzionato decreto-legge n. 153 del 2026 (C. 3036) quantifica le maggiori entrate tributarie attese per il 2026, in 130,3 milioni di euro annui, a partire da un ammontare di dividendi deliberati, la cui distribuzione è prevista nell'anno successivo, stimato in 1.696 milioni di euro, su base annua. In particolare, andrebbe chiarito se l'esclusione dal meccanismo di anticipazione previsto dalla disposizione per l'anno 2026 con riferimento alle ritenute e alle imposte sostitutive relative agli utili la cui distribuzione sia stata deliberata dal 27 agosto 2026 fino alla fine dell'anno 2026 possa determinare una riduzione della predetta base di calcolo e, conseguentemente, delle maggiori entrate tributarie stimate per il medesimo 2026. Infine, andrebbe altresì chiarito se per effetto di tale eventuale riduzione possano determinarsi effetti di segno opposto nell'anno 2027, posto che, in tal caso, l'ammontare dei crediti derivanti dalle anticipazioni effettuate nel 2026 e utilizzabili nell'anno 2027 dovrebbe risultare inferiore a quello delle nuove anticipazioni previste per il medesimo anno 2027, in considerazione del fatto che queste ultime sarebbero riferite agli utili deliberati nell'intero anno e non a parte di essi, come invece nel caso delle anticipazioni effettuate nel 2026.».

ARTICOLO 2-ter e 3-bis, comma 2

Disposizioni di carattere fiscale

Le norme, introdotte nel corso dell'esame in sede referente, riproducono il contenuto dell'articolo 3, commi da 3 a 7, del decreto-legge n. 153 del 2026, in vigore dal 27 agosto 2026, che ha introdotto un regime fiscale speciale in materia di deducibilità delle spese di rappresentanza e sponsorizzazione a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.

Si rammenta che, con l'approvazione dell'emendamento del Governo n. 1.24, quale risultante dal relativo subemendamento 0.1.24.100, è stato inserito nel testo del decreto-legge in esame, con alcune modificazioni, l'articolo 3, commi da 3 a 7, del decreto-legge n. 153 del 2026 (Atto Camera n. 3086)

In particolare, le norme modificano l'articolo 108 del TUIR, introducendo il comma 2-bis, al fine di qualificare, ai fini fiscali, come spese di rappresentanza gli investimenti in campagne informative e iniziative di comunicazione responsabile sostenuti dai concessionari di gioco ai sensi dell'articolo 15, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 41 del 2024. Tali spese, precedentemente riconducibili al regime fiscale delle spese di pubblicità, vengono pertanto assoggettate ai limiti di deducibilità previsti per le spese di rappresentanza dall'articolo 108 del TUIR (articolo 2-ter, comma 1).

Si rammenta che ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 41 del 2024 (richiamato dalla nuova disposizione in commento), si definisce "concessionario": la persona giuridica di diritto privato che esercita pubbliche funzioni nelle attività di gestione, esercizio e raccolta di gioco pubblico per conto dello Stato, avendone ottenuto un formale titolo concessorio a seguito di gara pubblica europea.

Inoltre, le norme prevedono l'indeducibilità, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, delle spese sostenute per sponsorizzazioni o analoghe tipologie contrattuali da soggetti direttamente o indirettamente riconducibili agli operatori di gioco legale che forniscono comunicazioni di carattere informativo relative al gioco ovvero servizi informativi di comparazione di quote o offerte. La disposizione interviene, in particolare, sulle forme di promozione indiretta del gioco riconducibili alle fattispecie vietate dall'articolo 9 del decreto-legge n. 87 del 2018 (articolo 2-ter, comma 2).

Le norme inseriscono le medesime disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 nell'ambito del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi di cui al decreto legislativo n. 117 del 2026, che si applicherà dal 1° gennaio 2027 (con conseguente abrogazione delle disposizioni contenute nel DPR n. 917 del 1986). In particolare, nell'articolo 117 del citato decreto legislativo n. 117 del 2026 vengono inseriti i nuovi commi 2-bis e 2-ter che ripropongono, rispettivamente, il contenuto dei commi 1 (qualificazione come spese di rappresentanza degli investimenti sostenuti dai concessionari di giochi) e 2

(indeducibilità, ai fini dell'IRES e dell'IRAP, delle spese che remunerano una sponsorizzazione vietata) del presente articolo (articolo 2-ter, comma 3).

Il nuovo regime fiscale di cui ai commi da 1 a 3 si applica alle spese sostenute a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (articolo 2-ter, comma 4).

Si prevede inoltre che il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da adottarsi con cadenza annuale, accerta le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui commi da 1 a 3. Le maggiori entrate così accertate sono destinate al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 (articolo 2-ter, comma 5).

La norma stabilisce che il comma 2 dell'articolo 2-ter, concernente le spese per sponsorizzazioni, è efficace fino al termine di decorrenza di cui all'articolo 377 del testo unico in materia di imposte sui redditi di cui al decreto legislativo n. 117 del 2026¹⁹ (1° gennaio 2027)²⁰ [articolo 3-bis, comma 2]

Si segnala che **l'emendamento del Governo 1.24** è corredato di relazione tecnica, riferita al complesso delle norme risultanti dalla rifusione nel testo del decreto-legge n. 133 del 2026 (Atto Camera n. 3045) dei due decreti-legge n. 139 del 2026 e n. 153 del 2026. Alla relazione tecnica non è allegato il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari. La relazione afferma che detta rifusione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, rispetto a quelli dettagliati nelle relazioni tecniche relative ai citati decreti-legge. Il subemendamento 0.1.24.100 all'emendamento del Governo, approvato nel corso dell'esame in sede referente, è invece privo di relazione tecnica.

Di seguito si riporta pertanto il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari e il contenuto della relazione tecnica riferita al decreto-legge n. 153 del 2026 (Atto Camera n. 3086).

Il **prospetto riepilogativo** riferito al testo originario del decreto-legge n. 153 del 2026 non considera le norme.

La **relazione tecnica** riferita al testo originario dell'articolo 3, commi da 3 a 7, del decreto-legge n. 153 del 2026 richiama il contenuto delle norme e precisa quanto segue.

Ai fini della stima degli effetti finanziari riferiti al comma 1 (comma 3 del decreto-legge n. 153 del 2026), la relazione tecnica afferma che, in base alle informazioni trasmesse dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, gli interventi e gli investimenti in campagne

¹⁹ La stessa disposizione di limitazione dell'efficacia non è invece prevista per il comma 1, posto che tale comma novella il vigente TUIR di cui al DPR n. 917 del 1986, che rimarrà in vigore, come le norme di cui al comma 2 dell'articolo 2-ter del provvedimento in esame, fino al 31 dicembre 2026.

²⁰ La disposizione è stata introdotta con l'approvazione del subemendamento del relatore 0.1.24.100.

informative o iniziative di comunicazione responsabile per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, in relazione al numero dei concessionari di gioco a distanza e ai loro ricavi netti, sono stimati in circa 7 milioni di euro su base annua e circa 3 milioni di euro per il 2026. In assenza di informazioni sulle spese che saranno sostenute dal singolo contribuente e che incorreranno nei limiti previsti dall'articolo 108 del TUIR per la deducibilità delle spese di rappresentanza, alla disposizione si ascrivono potenziali effetti finanziari positivi, allo stato, pertanto, prudenzialmente non stimati.

Ai fini della stima degli effetti finanziari della disposizione di cui al comma 2 (comma 4 del decreto-legge n. 153 del 2026), la relazione tecnica osserva che, secondo quanto rappresentato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ad oggi non risultano effettuate spese di pubblicità "diretta" nel settore dei giochi e delle scommesse, essendo tali forme pubblicitarie vietate dalla normativa vigente. Sono state, tuttavia, segnalate forme di promozione indiretta a siti di informazione sportiva riconducibili ai medesimi gruppi societari, attività di comparazione delle quote durante le trasmissioni sportive e sponsorizzazioni di portali che, pur non raccogliendo formalmente scommesse, risultano strettamente collegati ai principali bookmaker.

La disposizione di cui al comma 2 interviene sulle ipotesi in cui il costo remunera una sponsorizzazione vietata dall'articolo 9 del decreto-legge n. 87 del 2018, rendendolo fiscalmente indeducibile, in coerenza con la disciplina dei costi da illecito e con gli orientamenti giurisprudenziali prevalenti in tema di sanzioni e somme direttamente riconducibili alla violazione.

Dal punto di vista finanziario, non essendo disponibili dati circa la consistenza di tali costi, la relazione tecnica ascrive effetti finanziari alla disposizione prudenzialmente non stimati. La relazione ribadisce che le eventuali maggiori entrate accertate ai sensi del comma 5 saranno destinate all'incremento dello stanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame, modificate nel corso dell'esame in sede referente, riproducono, con alcune modificazioni, il contenuto dell'articolo 3, commi da 3 a 7, del decreto-legge n. 153 del 2026, in vigore dal 27 agosto 2026, che ha introdotto un regime fiscale speciale in materia di deducibilità delle spese di rappresentanza e sponsorizzazione, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.

Si rammenta che, con l'approvazione dell'emendamento del Governo n. 1.24, quale risultante dal relativo subemendamento 0.1.24.100, è stato inserito nel testo del decreto-legge in esame, con alcune modificazioni, l'articolo 3, commi da 3 a 7, del decreto-legge n. 153 del 2026 (Atto Camera n. 3086).

Le norme modificano l'articolo 108 del TUIR, introducendo il comma 2-*bis*, al fine di qualificare, ai fini fiscali, come spese di rappresentanza gli investimenti in campagne informative e iniziative di comunicazione responsabile sostenuti dai concessionari di gioco. Tali spese, precedentemente riconducibili al regime fiscale delle spese di pubblicità, vengono pertanto assoggettate ai limiti di deducibilità previsti per le spese di rappresentanza dall'articolo 108 del TUIR (articolo 2-*ter*, comma 1).

Inoltre, le norme prevedono l'indeducibilità, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, delle spese sostenute per sponsorizzazioni o analoghe tipologie contrattuali da soggetti direttamente o indirettamente riconducibili agli operatori di gioco legale che forniscono comunicazioni di carattere informativo relative al gioco ovvero servizi informativi di comparazione di quote o offerte (articolo 2-*ter*, comma 2). Le norme inseriscono altresì le medesime disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 dell'articolo 2-*ter* nell'ambito del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi di cui al decreto legislativo n. 117 del 2026, che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2027 (articolo 2-*ter*, comma 3). Si stabilisce che il nuovo regime fiscale di cui ai commi da 1 a 3 si applica alle spese sostenute a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (articolo 2-*ter*, comma 4).

Si prevede inoltre che il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da adottarsi con cadenza annuale, accerti le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 dell'articolo 2-*ter* e che le maggiori entrate così accertate siano destinate al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 (articolo 2-*ter*, comma 5).

La norma stabilisce infine che il comma 2 dell'articolo 2-*ter*, concernente le spese per sponsorizzazioni, è efficace fino al termine di decorrenza di cui all'articolo 377 del testo unico

in materia di imposte sui redditi di cui al decreto legislativo n. 117 del 2026 (1° gennaio 2027) [articolo 3-*bis*, comma 2]²¹.

La relazione tecnica ascrive alla disposizione potenziali effetti finanziari positivi, allo stato, pertanto, prudenzialmente non stimati in assenza di informazioni e dati sulle spese che saranno sostenute dal singolo contribuente e che incorreranno nei limiti previsti dall'articolo 108 del TUIR per la deducibilità delle spese di rappresentanza e sulla consistenza dei costi relativi alle sponsorizzazioni o promozioni indirette.

Tutto ciò considerato, non si hanno osservazioni da formulare.

ARTICOLO 3

Disposizioni finanziarie

Le norme, come risultanti a seguito dell'approvazione, nel corso dell'esame in sede referente, dell'emendamento 1.24 del Governo, che ha determinato la confluenza nel provvedimento in oggetto dei decreti-legge n. 139 e n. 153, in primo luogo incrementano, al comma 1, la dotazione del Fondo interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 di 2,6 milioni di euro per l'anno 2026 e di 91,2 milioni di euro per l'anno 2027.

Il successivo comma 2 prevede che agli oneri derivanti dall'articolo 1 e dal comma 1 dell'articolo in esame, valutati in 379,6 milioni di euro per l'anno 2026 e 4,1 milioni di euro per l'anno 2028 e pari a 100,2 milioni di euro per l'anno 2026 e a 91,2 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede tramite le seguenti modalità:

- quanto a 105,8 milioni di euro per l'anno 2026, ai sensi di quanto disposto dalla lettera a), mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge n. 388 del 2000 che, alla data del 22 luglio 2026, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, per detto importo, acquisite all'erario;
- quanto a 95.570.485 euro per l'anno 2026, ai sensi di quanto disposto dalla lettera b), mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di competenza e di cassa relativi alle missioni e ai programmi degli stati di previsione della spesa di cui all'Allegato 1 del decreto in esame;

²¹ La stessa disposizione di limitazione dell'efficacia non è invece prevista per il comma 1, posto che tale comma novella il vigente TUIR di cui al DPR n. 917 del 1986, che rimarrà in vigore, come le norme di cui al comma 2 dell'articolo 2-*ter* del provvedimento in esame, fino al 31 dicembre 2026.

- quanto a 136.729.515 euro per l'anno 2026, ai sensi di quanto disposto dalla lettera c), mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale, relativo al bilancio triennale 2026-2028, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti ministeriali ivi puntualmente richiamati;
- quanto a 91,2 milioni di euro per l'anno 2027, ai sensi di quanto disposto dalla lettera d), mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui all'articolo 1;
- quanto a 11,4 milioni di euro per l'anno 2026 e a 4,1 milioni di euro per l'anno 2028, ai sensi di quanto disposto dalla lettera e), mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004;
- quanto, infine, a 130,3 milioni di euro per l'anno 2026, ai sensi di quanto disposto dalla lettera f), mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui all'articolo 2-*bis*, avente ad oggetto il versamento anticipato di somme commisurate alle ritenute su utili deliberati da grandi gruppi energetici.

Il comma 3 prevede inoltre che agli oneri derivanti dall'articolo 2, pari a 100,5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede tramite le seguenti modalità:

- quanto a 20 milioni di euro, ai sensi di quanto disposto dalla lettera a), mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 25, comma 1, della legge n. 131 del 2025;
- quanto a 51,5 milioni di euro, ai sensi di quanto disposto dalla lettera b), mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 951, della legge n. 234 del 2021;
- quanto a 29 milioni di euro, ai sensi di quanto disposto dalla lettera c), mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 42, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020.

Il prospetto riepilogativo, riferito al testo originario del provvedimento in esame, ascriveva alle norme dell'articolo 3 i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

<i>(milioni di euro)</i>												
	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
Maggiori spese correnti												
Incremento del Fondo interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 <i>(comma 1)</i>		19,9				19,9				19,9		
Maggiori entrate extratributarie												

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
Utilizzo di quota parte delle somme derivanti da sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di cui all'art. 148, c. 1, della L. 388/2000, acquisite all'erario (comma 2, lett. a))	105,8											
Minori spese correnti												
Utilizzo di quota parte delle somme derivanti da sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di cui all'art. 148, c. 1, della L. 388/2000, acquisite all'erario (comma 2, lett. a))					-105,8				-105,8			
Riduzione del Fondo interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 (comma 2, lett. c))			-0,9				-0,9				-0,9	
Riduzione delle risorse da destinare, sotto forma di credito d'imposta, alle piccole imprese e alle microimprese con redditi fino a 100 mila euro avviate nei comuni montani, di cui all'art. 25, c. 1, della L. 131/2025 (comma 3, lett. a))	-20,0				-20,0				-20,0			
Minori spese in conto capitale												
Riduzione del Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale biomedico, di cui all'art. 1, c. 951, della L. 234/2021 (comma 3, lett. b))	-51,5				-51,5							
Riduzione del Fondo per il trasferimento tecnologico, di cui all'art. 42, c. 1, del D.L. 34/2020 (comma 3, lett. c))	-29,0				-29,0							

Il **prospetto riepilogativo**, riferito al decreto-legge n. 139 del 2026 confluito nel provvedimento in esame a seguito dell'approvazione in sede referente dell'emendamento 1.24 del Governo, ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti									
Incremento del Fondo interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004		45,9			45,9			45,9	
Minori spese correnti									

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Riduzione della spesa dei Ministeri	95,6			95,6			95,6		
Riduzione complessiva degli accantonamenti del fondo speciale di conto capitale	136,7			136,7			136,7		
Riduzione del Fondo interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004			2			2			2

Il **prospetto riepilogativo**, riferito al decreto-legge n. 153 del 2026 confluito nel provvedimento in esame a seguito dell'approvazione in sede referente dell'emendamento 1.24 del Governo, ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Maggiori spese correnti									
Incremento del Fondo interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004	2,6	25,4		2,6	25,4		2,6	25,4	
Minori spese correnti									
Riduzione del Fondo interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004			1,2			1,2			1,2

Come evidenziato di seguito, l'emendamento 1.24, nel determinare la confluenza nel provvedimento in esame dei decreti legge n. 139 e n. 153, reca ulteriori effetti finanziari rispetto a quelli sopra riportati in quanto dispone un incremento, per ulteriori 11,4 milioni di euro nell'anno 2026, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 33 del 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.

La **relazione tecnica**, riferita al testo originario del provvedimento, si limita a ribadire il contenuto delle norme.

Si fa presente, altresì, che la relazione tecnica, riferita al citato decreto-legge n. 139 del 2026, afferma, con riferimento alle riduzioni degli accantonamenti del fondo speciale di conto capitale, disposte dall'articolo 3, comma 2, lettera c), del provvedimento in esame, che queste ultime determinano un impatto equivalente sui saldi di finanza pubblica.

Come anticipato, si evidenzia, infine, che la relazione tecnica riferita all'emendamento 1.24 del Governo che ha disposto la confluenza nel provvedimento in esame dei decreti legge n.

139 e n. 153, precisa che tale confluenza non determina oneri aggiuntivi rispetto a quelli dettagliati nelle relazioni tecniche relative ai citati decreti-legge, ad eccezione dell'incremento, per ulteriori 11,4 milioni di euro nell'anno 2026, dell'autorizzazione di spesa relativa al contributo in forma di credito di imposta in favore dell'autotrasporto, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 33 del 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2 dell'articolo 3, come modificato per effetto dell'approvazione dell'emendamento 1.24 del Governo nel corso dell'esame in sede referente, provvede agli oneri derivanti dall'articolo 1 e dal comma 1 del medesimo articolo 3, valutati in 379,6 milioni di euro per l'anno 2026 e in 4,1 milioni di euro per l'anno 2028, e pari a 100,2 milioni di euro per l'anno 2026 e a 91,2 milioni di euro per l'anno 2027, tramite le seguenti modalità:

- quanto a 105,8 milioni di euro per l'anno 2026, ai sensi di quanto disposto dalla lettera a), mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge n. 388 del 2000 che, alla data del 22 luglio 2026, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, per detto importo, acquisite all'erario;
- quanto a 95.570.485 euro per l'anno 2026, ai sensi di quanto disposto dalla lettera b), mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di competenza e di cassa relativi alle missioni e ai programmi degli stati di previsione della spesa di cui all'Allegato 1 del decreto in esame;
- quanto a 136.729.515 euro per l'anno 2026, ai sensi di quanto disposto dalla lettera c), mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale, relativo al bilancio triennale 2026-2028, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti ministeriali ivi puntualmente richiamati²²;

²² Si tratta, in particolare, dei seguenti accantonamenti:

- 1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 65 milioni di euro;
- 2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy* per 14,5 milioni di euro;
- 3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 11,6 milioni di euro;
- 4) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 1,15 milioni di euro;
- 5) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 9 milioni di euro;
- 6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 46.035 euro;

- quanto a 91,2 milioni di euro per l'anno 2027, ai sensi di quanto disposto dalla lettera d), mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui all'articolo 1;
- quanto a 11,4 milioni di euro per l'anno 2026 e a 4,1 milioni di euro per l'anno 2028, ai sensi di quanto disposto dalla lettera e), mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004;
- quanto, infine, a 130,3 milioni di euro per l'anno 2026, ai sensi di quanto disposto dalla lettera f), mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui all'articolo 2-*bis*, avente ad oggetto il versamento anticipato di somme commisurate alle ritenute su utili deliberati da grandi gruppi energetici.

Con riferimento alla modalità di copertura finanziaria di cui alla lettera a), si fa presente che il citato articolo 148, comma 1, della legge n. 388 del 2000 prevede che le entrate provenienti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante per la concorrenza e il mercato siano destinate a iniziative a vantaggio dei consumatori²³.

7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per 4,3 milioni di euro;

8) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 333.480 euro;

9) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per 9,8 milioni di euro;

10) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per 5,5 milioni di euro;

11) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per 0,5 milioni di euro;

12) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 10 milioni di euro;

13) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per 5 milioni di euro.

²³ Quota parte di tali entrate affluisce, infatti, al capitolo 3592, piano gestionale n. 14, dello stato di previsione dell'entrata, denominato "Somme derivanti da sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori", sul quale risultano iscritti, per l'anno in corso, 33 milioni di euro.

Il comma 2, primo periodo, dello stesso articolo 148 della legge n. 388 del 2000 specifica, altresì, che le entrate derivanti dalle predette sanzioni amministrative possono essere riassegnate anche nell'esercizio successivo, per la parte eccedente l'importo di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, a un apposito Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, per essere destinate alle medesime iniziative, individuate di volta in volta con apposito decreto ministeriale. Tale Fondo risulta iscritto sul capitolo 1650 dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, con una dotazione, per l'anno 2026, di 23.423.076 euro. In particolare, le entrate di cui trattasi sono quelle cosiddette "stabilizzate", per le quali, ai sensi dell'articolo 23, comma 1-*bis*, della legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità e finanza pubblica, è consentita l'iscrizione in bilancio di una corrispondente previsione di spesa, commisurata all'andamento dei versamenti registrati nei singoli esercizi del triennio precedente a quello di iscrizione. Per una conferma in tal senso, si veda, da ultimo, la circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 4 del 10 febbraio 2025, recante "Inclusione nelle previsioni di bilancio per il triennio 2025-2027 degli stanziamenti finanziati con la riassegnazione di alcune entrate di scopo", le cui indicazioni risultano applicabili anche al bilancio di previsione 2026-2028.

Tanto premesso, si rileva che la modalità di copertura finanziaria in esame si configura sostanzialmente alla stregua di una limitazione della riassegnazione alla spesa dei proventi derivanti dalle predette sanzioni.

Ciò posto, appare utile che il Governo fornisca indicazioni circa l'ammontare delle risorse complessivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato e non riassegnate, alla data del 22 luglio 2026, ai pertinenti programmi di spesa, anche considerando che la stessa modalità di copertura finanziaria è stata di recente impiegata, con riferimento al medesimo anno 2026, dall'articolo 24, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge n. 25 del 2026²⁴, in misura pari a 180 milioni di euro, dall'articolo 18, comma 2, lettera *b-quater*), del decreto-legge n. 38 del 2026²⁵, in misura pari a 64 milioni di euro, dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 63 del 2026²⁶, in misura pari a 146,5 milioni di euro, e dall'articolo 15, comma 2, del decreto-legge n. 107 del 2026²⁷, nella misura di 61,2 milioni di euro.

In tale quadro, appare, altresì, opportuno che il Governo fornisca una rassicurazione in ordine alla possibilità di utilizzare le predette risorse senza pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse medesime.

Con riferimento alla modalità di copertura finanziaria di cui alla lettera *b*), si segnala che la riduzione delle dotazioni di bilancio interessa una pluralità di stati di previsione della spesa²⁸, incidendo sulle missioni e i programmi di spesa elencati nel richiamato Allegato 1 del decreto in esame.

Al riguardo, si segnala preliminarmente che, come già evidenziato in occasione dell'esame di precedenti provvedimenti legislativi che recavano un'analogha modalità di copertura finanziaria, la riduzione di stanziamenti relativi a missioni e programmi di spesa del bilancio dello Stato

Ai sensi del medesimo comma 2, le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui all'articolo 51-*septies*, Sezione IX, Capo I, Titolo VI dell'Allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, sono invece destinate a iniziative a vantaggio dei viaggiatori.

²⁴ In tale caso il riferimento temporale era alla data del 18 febbraio 2026.

²⁵ In tale caso il riferimento temporale era alla data del 30 marzo 2026.

²⁶ In tale caso il riferimento temporale era alla data del 29 aprile 2026.

²⁷ In tale caso il riferimento temporale era alla data del 22 giugno 2026.

²⁸ Con l'eccezione degli stati di previsione dei Ministeri delle imprese e del *made in Italy*, del lavoro e delle politiche sociali, dell'università e della ricerca, della difesa, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del turismo.

non appare riconducibile alle modalità di copertura finanziaria indicate dall'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009²⁹.

Tanto premesso, nel rilevare che, come desumibile dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari riferito al testo del decreto-legge n. 139 del 2026, confluito nel provvedimento in esame per effetto dell'approvazione del citato emendamento 1.24 del Governo, le riduzioni in questione attengono esclusivamente a stanziamenti di parte corrente, in coerenza con la natura degli oneri cui si provvede, sarebbe comunque utile acquisire un'indicazione da parte del Governo in ordine ai capitoli di bilancio dei medesimi programmi e alle sottostanti autorizzazioni di spesa oggetto di riduzione, al fine di consentire una più compiuta valutazione in sede parlamentare circa le scelte allocative assunte dal Governo.

Ciò posto, appare in ogni caso opportuno che il Governo confermi la possibilità di procedere alla riduzione degli stanziamenti dei diversi stati di previsione nei termini riportati nell'Allegato 1 senza incidere sulle spese riferite a oneri inderogabili o, comunque, senza recare pregiudizio a interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

Si segnala, altresì, che il comma 2-*bis* dell'articolo 3 del presente provvedimento prevede che, fatte salve le ordinarie forme di flessibilità di bilancio previste dall'articolo 33 della legge di contabilità e finanza pubblica³⁰, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, le riduzioni disposte ai sensi del comma 2, lettera *b*), possano essere rimodulate anche tra programmi diversi nell'ambito dei pertinenti stati di previsione

²⁹ Si rammenta, infatti, che l'articolo 17 della legge di contabilità e finanza pubblica stabilisce, al comma 1, che la copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate, è determinata esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'articolo 18, restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per finalità difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e debitorie e per provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali;

a-bis) mediante modifica o soppressione dei parametri che regolano l'evoluzione della spesa previsti dalla normativa vigente, dalle quali derivino risparmi di spesa;

b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa. Ove dette autorizzazioni siano affluite in conti correnti o in contabilità speciali presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale iscrizione delle risorse da utilizzare come copertura nello stato di previsione dell'entrata, disponendone il versamento. Per le risorse affluite alla Tesoreria statale, la congruità della copertura è valutata anche in relazione all'effettiva riduzione della capacità di spesa dei Ministeri;

c) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la copertura di nuovi o maggiori oneri di parte corrente attraverso l'utilizzo dei proventi derivanti da entrate in conto capitale.

³⁰ L'articolo 33 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 disciplina, oltre al disegno di legge di assestamento, le procedure per le variazioni di bilancio nel corso dell'esercizio finanziario.

della spesa, fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa previsti e a invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica.

In proposito, si segnala che un'analoga facoltà di rimodulazione è già stata prevista in occasione di precedenti riduzioni di ampia portata dei programmi di spesa iscritti negli stati di previsione dei diversi Ministeri.

Si segnalano, in particolare, le analoghe previsioni contenute nelle seguenti disposizioni:

- articolo 26, comma 3, lettera *a*), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136;
- articolo 59, comma 3, lettera *a*), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157;
- articolo 1, comma 8, lettera *f*), del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56;
- articolo 5, comma 2-*bis*, del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79.

Per fattispecie analoghe, riferite a rimodulazioni di spese operate nell'ambito delle manovre annuali di bilancio, si vedano, in particolare:

- l'articolo 1, comma 523, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e il bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026;
- l'articolo 1, comma 870, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027;
- l'articolo 1, commi 715 e 716, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028.

Si segnala, peraltro, che per i decreti di variazione del Ministro dell'economia e delle finanze adottati in attuazione dell'articolo 1, comma 523, della legge n. 213 del 2023 e dell'articolo 1, comma 870, della legge n. 207 del 2024 si prevedeva che gli stessi fossero comunicati alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.

In merito alla modalità di copertura finanziaria di cui alla lettera *c*), nel rilevare preliminarmente che la somma degli importi addebitati a ciascuno degli accantonamenti ministeriali oggetto di riduzione corrisponde all'ammontare indicato all'alinea della medesima lettera *c*) e che gli stessi recano le occorrenti disponibilità, si osserva che la riduzione disposta concorre alla copertura di oneri riferibili a minori entrate tributarie, conseguenti all'attuazione dei commi 1 e 2

dell'articolo 1 del decreto-legge, e a maggiori spese correnti, conseguenti all'attuazione del comma 4 del medesimo articolo.

In questo quadro, nel prendere atto che la relazione tecnica originaria specifica che la copertura effettuata tramite la riduzione dei citati accantonamenti ministeriali del fondo speciale determina un impatto equivalente, per l'anno 2026, sui saldi di finanza pubblica, come confermato dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari allegato alla medesima relazione, occorre tuttavia considerare che – al fine di escludere una dequalificazione della spesa - l'articolo 17, comma 1, lettera *a*), della legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità e finanza pubblica preclude espressamente l'utilizzo di accantonamenti del fondo speciale di conto capitale per iniziative di parte corrente. Al riguardo, appare pertanto necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo.

Con riferimento alla modalità di copertura finanziaria di cui alla lettera *d*), fermo restando quanto evidenziato in merito ai profili di quantificazione, si rileva che l'importo indicato nella disposizione corrisponde alla sommatoria degli effetti positivi dettagliati nelle relazioni tecniche e coerentemente indicati nei prospetti riepilogativi riferiti all'articolo 1 di ciascuno dei decreti-legge n. 133, n. 139 e n. 153, di cui si compone il provvedimento in esame.

Ciò posto, sul piano della formulazione, appare necessario modificare la disposizione in commento al fine di specificare che, come emerge dai predetti prospetti riepilogativi, il predetto importo è costituito sia da maggiori entrate che da minori spese. Al riguardo, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Riguardo alla modalità di copertura finanziaria di cui alla lettera *e*), si fa presente che il Fondo per interventi strutturali di politica economica, iscritto sul capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca, con riferimento alle annualità interessate dalla disposizione in commento, nell'ambito del vigente bilancio triennale, una dotazione iniziale pari a 857.585.924 per l'anno 2026 e a 1.368.208.924 euro per l'anno 2028.

In proposito, fermo restando che, come desumibile da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato sul predetto capitolo risulta, per l'anno 2026, una disponibilità residua pari a 809.531.471 euro, appare comunque opportuno acquisire una

conferma da parte del Governo circa l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura finanziaria anche per l'anno 2028, nonché una rassicurazione in ordine al fatto che il loro impiego sia in ogni caso coerente con la programmazione relativa all'utilizzo delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Con riferimento, infine, alla modalità di copertura finanziaria di cui alla lettera f), fermo restando quanto evidenziato in merito ai profili di quantificazione, si rileva che l'importo indicato corrisponde agli effetti positivi dettagliati nella relazione tecnica riferita al testo del decreto-legge n. 153 del 2026 e indicati nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari ad essa allegato, e non si hanno pertanto osservazioni da formulare.

Si fa, altresì, presente che il comma 3 del medesimo articolo 3 provvede agli oneri derivanti dall'articolo 2, pari a 100,5 milioni di euro per l'anno 2026, tramite le seguenti modalità:

- quanto a 20 milioni di euro, ai sensi di quanto disposto dalla lettera a), mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 25, comma 1, della legge n. 131 del 2025;
- quanto a 51,5 milioni di euro, ai sensi di quanto disposto dalla lettera b), mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 951, della legge n. 234 del 2021;
- quanto a 29 milioni di euro, ai sensi di quanto disposto dalla lettera c), mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 42, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020.

Con riferimento alla modalità di copertura finanziaria di cui alla lettera a), si fa presente che l'autorizzazione di spesa oggetto di riduzione ha previsto lo stanziamento di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2025 ai fini della concessione di un contributo, sotto forma di credito di imposta, alle piccole imprese e microimprese che intraprendono una nuova attività nei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 131 del 2025.

Al riguardo, si osserva che le predette risorse sono iscritte sul capitolo 2275 dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* e che, come si ricava da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato,

contestualmente alla data di pubblicazione del decreto in esame, sul medesimo capitolo è stato accantonato un importo corrispondente a quello indicato dalla disposizione in commento.

Tanto considerato, nel prendere atto della disponibilità delle risorse di cui trattasi, appare nondimeno necessario acquisire dal Governo elementi di valutazione volti a suffragare l'assenza di impegni di spesa assunti a valere sulle medesime risorse, atteso che la disposizione in esame determina l'integrale utilizzo dell'autorizzazione di spesa prevista per l'anno 2026.

Con riferimento alla modalità di copertura finanziaria di cui alla lettera b), si fa presente che la disposizione in esame prevede la riduzione, in misura pari a 51,5 milioni di euro per l'anno 2026, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 951, della legge n. 234 del 2021, che - come riportato nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari - determina effetti di importo pari alla riduzione prevista esclusivamente in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno.

In proposito, si ricorda che il predetto comma ha istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico il Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale biomedico a valere sulle risorse del Fondo per il trasferimento tecnologico, di cui all'articolo 42, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020³¹.

Al riguardo, si rappresenta che, ai sensi del predetto comma 951, il Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale biomedico opera per il potenziamento della ricerca, lo sviluppo e la riconversione industriale del settore biomedicale per la produzione di nuovi farmaci e vaccini, di prodotti per la diagnostica e di dispositivi medicali, anche attraverso la realizzazione di poli di alta specializzazione e per la realizzazione dei predetti interventi il Ministero dello sviluppo economico si avvale della Fondazione Enea Tech e Biomedical.

Si evidenzia inoltre che, con decreto del Ministero dello sviluppo economico del 29 aprile 2022, sono state destinate al predetto Fondo le seguenti risorse:

a) euro 200.000.000,00, a valere sul fondo di cui all'articolo 43, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008;

b) quota parte delle assegnazioni annuali del pertinente capitolo di bilancio del «Fondo per il trasferimento tecnologico» disposte dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, corrispondente al 70 (settanta) per cento del relativo ammontare e pari a euro 35.000.000,00 per ciascuno degli anni 2022 e 2023; euro 49.000.000,00 per il 2024; euro 56.000.000,00 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2035.

³¹ Si evidenzia che alle risorse destinate al Fondo per il trasferimento tecnologico, essendo destinate alla promozione di iniziative e investimenti utili alla valorizzazione e all'utilizzo dei risultati della ricerca presso le imprese operanti sul territorio nazionale, al momento della sua istituzione, da parte dell'articolo 42, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, sono stati imputati effetti solo in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno.

Al riguardo, nel segnalare che il Fondo, iscritto sul capitolo 7636 dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, reca - nell'ambito del vigente bilancio triennale - una dotazione pari a euro 51.521.092 per l'anno 2026 e che, come emerge da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul predetto capitolo risulta accantonato un importo equivalente a quello indicato dalla disposizione in commento, appare tuttavia necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo volto a escludere che dalla riduzione del medesimo Fondo possa derivare pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle relative risorse.

Infine, con riferimento alla modalità di copertura finanziaria di cui alla lettera c), si fa presente che l'articolo 42, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico il Fondo per il trasferimento tecnologico, con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato alla promozione di iniziative e investimenti utili alla valorizzazione e all'utilizzo dei risultati della ricerca presso le imprese operanti sul territorio nazionale³². Il predetto Fondo è stato rifinanziato tramite la seconda sezione della legge di bilancio per l'anno 2021, per un ammontare pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e a complessivi 790 milioni di euro fino al 2035.

Al riguardo, si osserva che le relative risorse sono iscritte sul capitolo 7452 dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, che reca una dotazione, nell'ambito del vigente bilancio triennale, pari a 29 milioni di euro per l'anno 2026. Si rileva, altresì, che, come si ricava da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, contestualmente alla data di pubblicazione del decreto in esame, sul medesimo capitolo è stato accantonato un importo corrispondente a quello indicato dalla disposizione in commento.

³² Si ribadisce quanto già rilevato con riferimento alla modalità di copertura finanziaria di cui al medesimo comma 3, lettera b), con riferimento all'imputazione di effetti solo in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno alle risorse destinate al predetto Fondo per il trasferimento tecnologico, in quanto destinate alla promozione di iniziative e investimenti utili alla valorizzazione e all'utilizzo dei risultati della ricerca presso le imprese operanti sul territorio nazionale.

Tanto considerato, nel prendere atto della disponibilità delle risorse di cui trattasi, appare tuttavia necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo volto a escludere che dalla riduzione del medesimo Fondo possa derivare pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle relative risorse, atteso che la disposizione in esame determina l'integrale utilizzo delle risorse stanziare per l'anno 2026.

ALLEGATO 1

Interventi normativi in materia di prezzi petroliferi nel corso del 2026

Si riepilogano gli interventi normativi in materia di prezzi petroliferi a partire dalle riduzioni operate dalla legge di bilancio 2026 fino all'emanazione del D.M. 27 luglio 2026 che ha ridotto le aliquote per i giorni 28 e 29 luglio 2026.

Normativa previgente

L'articolo 1, comma 129, della legge n. 199 del 2025 (legge di bilancio 2026) ha parificato le aliquote dell'accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante, portandole entrambe a 672,90 euro per 1.000 litri. In particolare, le norme sono intervenute sull'articolo 3 del decreto legislativo n. 43 del 2025, prevedendo, a decorrere dal 1° gennaio 2026, una riduzione dell'accisa sulla benzina di 4,05 centesimi di euro per litro e un corrispondente aumento dell'accisa sul gasolio impiegato come carburante. L'aliquota dell'accisa sul GPL ammonta invece a 267,77 euro per 1.000 kg.

Successivamente, il decreto ministeriale 18 marzo 2026³³ ("Rideterminazione temporanea delle aliquote di accisa") ha previsto una riduzione delle accise per 5 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del medesimo decreto (ossia dal 19 marzo 2026 al 23 marzo 2026), rideterminandole nelle seguenti misure:

- benzina: 622,90 euro per mille litri;
- oli da gas o gasolio usato come carburante: 622,90 euro per mille litri;
- gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 242,77 euro per mille chilogrammi.

Lo stesso decreto ha previsto una copertura, per un importo pari a 27,3 milioni di euro, del maggior gettito conseguito nel periodo dal 1° al 28 febbraio 2026 pari a 30,2 milioni di euro in relazione ai versamenti periodici dell'imposta sul valore aggiunto.

Successivamente l'articolo 2 del decreto-legge n. 33 del 2026 ha rideterminato le aliquote di accisa sulla benzina, sul gasolio impiegato come carburante e sui gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti, per un periodo di venti giorni a decorrere dal 19 marzo 2026 (giorno successivo alla pubblicazione del decreto in *Gazzetta Ufficiale*) e fino al 7 aprile 2026 (ventesimo giorno successivo) nelle seguenti misure:

- benzina: 472,90 euro per 1000 litri;
- oli da gas o gasolio usato come carburante: 472,90 euro per 1000 litri;
- gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 167,77 euro per mille chilogrammi.

³³ In proposito, si rammenta che l'articolo 1, comma 290 della legge n. 244 del 2007 consente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, la riduzione d'accisa sui carburanti (oltre che sui prodotti energetici utilizzati come combustibili per riscaldamento per usi civili) a fronte dell'accertamento di maggiori entrate IVA derivanti da uno scostamento significativo del prezzo internazionale del greggio. Il decreto citato può essere adottato se il prezzo internazionale del greggio aumenta, sulla media del mese precedente, rispetto al valore di riferimento, espresso in euro, indicato nell'ultimo Documento di economia e finanza o nella relativa Nota di aggiornamento presentati alle Camere. Il decreto tiene conto dell'eventuale diminuzione, nella media del bimestre precedente all'adozione del medesimo decreto, del prezzo sopra indicato, rispetto a quello indicato nell'ultimo Documento di economia e finanza o nella relativa Nota di aggiornamento presentati alle Camere (cosiddetta "accisa mobile").

La relazione tecnica ha stimato gli oneri in 417,4 milioni di euro per l'anno 2026 e in 6,1 milioni di euro nell'anno 2028.

Successivamente, con decreto ministeriale del 2 aprile 2026 (decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica) recante la "Riduzione delle aliquote di accisa su taluni prodotti energetici usati come carburanti", è stata disposta una riduzione delle accise dall'8 aprile 2026 fino al 1° maggio 2026, rideterminandole nelle seguenti misure:

- benzina: 587,90 euro per mille litri;
- oli da gas o gasolio usato come carburante: 587,90 euro per mille litri;
- gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 225,27 euro per mille chilogrammi.

Alle minori entrate derivanti dalle predette riduzioni si provvede, ai sensi dell'articolo 1, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con quota parte, pari a 219,6 milioni di euro, del maggior gettito conseguito nel periodo dal 1° al 31 marzo 2026 in relazione ai versamenti periodici dell'imposta sul valore aggiunto.

L'articolo 8-bis del decreto-legge n. 38 del 2026 per il medesimo periodo (dall'8 aprile 2026 fino al 1° maggio 2026) ha previsto una ulteriore riduzione delle accise rispetto a quella prevista dal citato decreto ministeriale 2 aprile 2026, confermando le seguenti aliquote di accisa già previste dal precedente decreto-legge n. 33 del 2026:

- benzina: 472,90 euro per 1000 litri;
- oli da gas o gasolio usato come carburante: 472,90 euro per 1000 litri;
- gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 167,77 euro per 1000 chilogrammi;
- gas naturale (metano) usato come carburante: zero euro per metro cubo (aliquota vigente 0,00331 euro smc);
- gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel, immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti: 472,90 euro per 1000 litri (da 617,40 euro per mille litri).

All'articolo 8-bis del decreto-legge n. 38 del 2026 sono stati ascritti ulteriori oneri - rispetto a quelli già previsti e coperti per il medesimo periodo considerato dal decreto ministeriale 2 aprile 2026 - valutati in 308 milioni di euro per l'anno 2026 e in 4,4 milioni di euro nell'anno 2028.

Successivamente l'articolo 1, commi da 1 a 4-ter e 4-quinquies del decreto-legge n. 63 del 2026 per il periodo dal 2 maggio al 10 maggio ha rideterminato le aliquote di accisa, nelle seguenti misure:

- benzina: 622,90 euro per 1000 litri [comma 1, lettera a)];
- oli da gas o gasolio usato come carburante: 472,90 euro per 1000 litri [comma 1, lettera b)];
- gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 242,77 euro per 1000 chilogrammi [comma 1, lettera c)];
- gas naturale (metano) usato come carburante: zero euro per metro cubo [comma 1, lettera d)];
- gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel, immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti: 472,90 euro per 1000 litri (comma 2).

Alle misure sulle accise recate dal decreto-legge n. 63 del 2026 sono stati ascritti oneri pari a 146,5 milioni di euro per l'anno 2026 e in 2 milioni di euro per l'anno 2028.

Con il decreto interministeriale dell'8 maggio 2026 le aliquote di accisa rideterminate con l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 63 del 2026 in esame sono state prorogate dall'11 maggio al 22 maggio 2026. Alle minori entrate derivanti dalle predette riduzioni si provvede, ai sensi dell'articolo 1, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con quota parte, pari a 181,2 milioni di euro, del maggior gettito conseguito nel periodo dal 1° al 30 aprile 2026 in relazione ai versamenti periodici dell'IVA. Tale estensione non ha riguardato l'accisa ridotta per il biodiesel.

Per il periodo dal 23 maggio al 6 giugno l'articolo 4 del decreto-legge n. 89 del 2026 (*cf.* Atto Senato 1912 confluito nel decreto-legge n. 63 del 2026, articolo 1, commi da 4-*bis*, 4-*ter* e 4-*quinq.*), ridetermina le accise nelle seguenti misure:

- benzina: 622,90 euro per 1000 litri [comma 4-*bis*, lettera *a*];
- oli da gas o gasolio usato come carburante: 572,90 euro per 1000 litri [comma 4-*bis*, lettera *b*];
- gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 242,77 euro per 1000 chilogrammi [comma 4-*bis*, lettera *c*];
- gas naturale (metano) usato come carburante: zero euro per metro cubo [comma 4-*bis*, lettera *d*];
- gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e biodiesel, immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti: 572,90 euro per 1000 litri (comma 4-*ter*).

Alle misure sulle accise recate dal decreto-legge n. 89 sono stati ascritti oneri pari a 133,8 milioni di euro per l'anno 2026 e in 1,8 milioni per l'anno 2028.

Successivamente il D.M. 5 giugno 2026 è intervenuto sulle aliquote delle accise rideterminandole per il periodo dal 7 giugno al 3 luglio 2026 nelle seguenti misure:

- benzina: 622,90 euro per mille litri;
- oli da gas o gasolio usato come carburante: 622,90 euro per mille litri;
- gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 242,77 euro per mille chilogrammi;
- gas naturale usato come carburante: zero euro per metro cubo.

Alle riduzioni di cui al D.M. 5 giugno 2026 erano ascritte minori entrate pari a 149,4 milioni di euro coperte con quota parte del maggior gettito conseguito nel periodo dal 1° maggio al 31 maggio 2026 in relazione ai versamenti periodici dell'IVA.

Dopo un periodo (dal 4 luglio al 27 luglio) in cui le aliquote delle accise sui carburanti sono tornate a livello di quelle fissate dalla legislazione vigente dalla legge di bilancio 2026 (Allegato I al testo unico accise - TUA di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995), è stato approvato il D.M. 27 luglio 2026 che è intervenuto soltanto sulle aliquote del gasolio usato come carburante fissandolo nella misura di 532,90 euro per 1000 litri per i giorni 28 e 29 luglio 2026. Le minori entrate derivanti dalla riduzione dell'accisa del D.M. 27 luglio 2026 sono compensate, con quota parte, pari a 20,5 milioni di euro, del maggior gettito conseguito nel periodo dal 1° giugno al 30 giugno 2026 in relazione ai versamenti periodici dell'imposta sul valore aggiunto.

Allegato 2

Tabelle riepilogative degli interventi normativi sui prezzi petroliferi nel corso del 2026

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa della misura delle accise sui carburanti, come determinata da diversi interventi normativi adottati nel corso del 2026, comprese le riduzioni disposte dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 133 del 2026, in esame, e dai decreti-legge n. 139 e 153 del 2026, i cui testi sono stati trasfusi nel medesimo decreto-legge n. 133 del 2026³⁴.

Accise sui carburanti - anno 2026		1° gennaio 2026	19 marzo - 7 aprile	8 aprile - 1° maggio	2 maggio - 10 maggio	11 maggio - 22 maggio	23 maggio - 6 giugno	7 giugno - 3 luglio	4 luglio - 27 luglio	28 luglio - 29 luglio	30 luglio - 10 settembre
Tipo di Carburante	Unità di misura	Legge di bilancio 2026	D.L. 33 del 2026 e D.M. 18 marzo 2026	D.L. 42 del 2026(*) e D.M. 2 aprile 2026	D.L. 63 del 2026	D.M. 8 maggio 2026	D.L. 89 del 2026(*)	D.M. 5 giugno 2026		D.M. 27 luglio 2026	D.L. 133, 139 e 153 del 2026(*) e D.M. 20 agosto 2026 e D.M. 4 settembre 2026
Benzina	euro/1.000 litri	672,90	472,90	472,90	622,90	622,90	622,90	622,90	672,90	672,90	672,90
Gasolio	euro/1.000 litri	672,90	472,90	472,90	472,90	472,90	572,90	622,90	672,90	532,90	532,90
Gasoli paraffinici e Biodiesel	euro/1.000 litri	617,40	617,40	472,90	472,90	617,90	572,90	617,90	617,40	617,40	532,90
GPL	euro/1.000 Kg	267,77	167,77	167,77	242,77	242,77	242,77	242,77	267,77	267,77	267,77
Metano	euro/m ³	0,00331	0,00331	0	0	0	0	0	0,00331	0,00331	0,00331

(*) Il D.L. 42 del 2026, il D.L. 89 del 2026 e il D.L. 139 e 153 del 2026 sono confluiti rispettivamente nel D.L. 38 del 2026, nel D.L. 63 del 2026 e nel D.L. 133 del 2026

³⁴ Si rammenta che con l'approvazione dell'emendamento 1.24 del Governo nel corso dell'esame presso la VI Commissione (Finanze), come modificato dal subemendamento 0.1.24.100. del relatore è stato trasfuso nel provvedimento in esame il testo del decreto-legge n. 139 del 2026 e del decreto-legge n. 153, ed è stata contestualmente disposta l'abrogazione dei decreti medesimi, facendone salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi.

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa degli effetti finanziari dei provvedimenti adottati nel corso del 2026, fino alla redazione del presente *dossier*, in materia di accise sui carburanti.

(milioni di euro)

Provvedimenti adottati	Periodo		Giorni	Effetti finanziari		
				2026	2027	2028
D.M. 18 marzo 2026	19/03/2026	23/03/2026	5	-27,3		
Decreto legge n. 33 del 2026	19/03/2026	07/04/2026	20	-417,4	15,5	-6,1
D.M. 2 aprile 2026	08/04/2026	01/05/2026	24	-219,6		
Decreto legge n. 42 del 2026	08/04/2026	01/05/2026	24	-308,0	10,3	-4,4
Decreto legge n. 63 del 2026	02/05/2026	10/05/2026	9	-146,5	4,9	-2,0
D.M. 8 maggio 2026	11/05/2026	22/05/2026	12	-191,2		
Decreto-legge n. 89 del 2026	23/05/2026	06/06/2026	15	-133,8	4,2	-1,8
D.M. 5 giugno 2026	07/06/2026	03/07/2026	27	-149,4		
D.M. 27 luglio 2026	28/07/2026	29/07/2026	2	-20,5		
Decreto-legge n. 133 del 2026	30/07/2026	06/08/2026	8	-83,8	19,9	-0,9
Decreto-legge n. 139 del 2026	07/08/2026	24/08/2026	18	-190,2	45,9	-2,0
D.M. 20 agosto 2026	25/08/2026	26/08/2026	2	-20,8		
Decreto-legge n. 153 del 2026	27/08/2026	05/09/2026		-105,6	25,4	-1,2
D.M. 4 settembre 2026	07/09/2026	10/09/2026	4	-60,4		
Totale effetti finanziari				-2.074,5	126,1	-18,4

n.b. Il segno meno "-" indica un effetto finanziario negativo

Si precisa che gli importi sono stati ricavati dalle relazioni tecniche riferite ai decreti-legge (rigo "Totale" al lordo delle compartecipazioni delle regioni a statuto speciale), mentre per gli effetti finanziari connessi ai decreti ministeriali si è fatto riferimento al testo dei decreti stessi, che indicano esclusivamente gli effetti nell'anno 2026. Gli effetti onerosi (riportati con il segno meno) con riferimento a ciascun decreto-legge e a ciascun decreto ministeriale trovano copertura finanziaria nell'ambito dei medesimi provvedimenti.